

REGOLAMENTO COMUNALE POLIZIA MORTUARIA

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 12/09/2023

INDICE

TITOLO I	4
ART. 1 POLIZIA MORTUARIA NEL COMUNE	4
ART. 2 RUOLI E RESPONSABILITÀ.....	4
ART. 3 SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO	4
ART. 4 FACOLTÀ DI DISPORRE DELLA SALMA, DEI FUNERALI E DI EPIGRAFI	5
ART. 5 ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO	5
TITOLO II DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI	5
ART. 6 DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI	5
ART. 7 OSSERVAZIONI DI CADAVERI PRESSO ABITAZIONI PRIVATE.....	6
TITOLO III – FERETRI	6
ART. 8 DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO.....	6
ART. 9 VERIFICA E CHIUSURA FERETRI	6
ART. 10 FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONE E TRASPORTI	6
TITOLO IV – TRASPORTI FUNEBRI	7
ART. 11 TRASPORTI DI SALME	7
ART. 12 TRASPORTO DI CADAVERE	8
ART. 13 ORARIO DEI TRASPORTI FUNEBRI	8
ART. 14 MODALITÀ DI TRASPORTI	9
ART. 15 PERCORSI DEI TRASPORTI FUNEBRI	9
ART. 16 LUOGO E MODALITÀ DI SOSTA PER CADAVERI IN TRANSITO	9
ART. 17 TRASPORTI PARTICOLARI.....	9
ART. 18 TRASPORTO DI SALME ACCIDENTATE	9
ART. 19 MORTI PER MALATTIE INFETTIVE DIFFUSIVE O RADIOATTIVE	10
ART. 20 TRASPORTO DA E PER ALTRI COMUNI	10
ART. 21 TRASPORTI DALL'ESTERO E PER L'ESTERO	10
ART. 22 TRASPORTO DI CENERI E DI RESTI MORTALI	11
TITOLO V CIMITERO	11
ART. 23 CIMITERO COMUNALE	11
ART. 24 DISPOSIZIONI GENERALI	11
ART. 25 AMMISSIONE NEL CIMITERO	11
ART. 26 PIANO REGOLATORE CIMITERIALE	12
ART. 27 SOPPRESSIONE DEL CIMITERO	13
TITOLO VI INUMAZIONI E TUMULAZIONI	13
ART. 28 SEPOLTURE COMUNI PER INUMAZIONE	13
ART. 29 SEPOLTURE PRIVATE	14
ART. 30 TUMULAZIONI PROVVISORIE	14
ART. 31 ASSEGNAZIONE DI SEPOLTURA A CITTADINI ILLUSTRI O BENEMERITI	14
TITOLO VII - CREMAZIONE	15
ART. 32 CREMATORIO	15
ART. 33 RICHIESTA DELLA CREMAZIONE	15
TITOLO VIII - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	16
ART. 34 ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI ORDINARIE	16
ART. 35 ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE	18
ART. 36 DETERMINAZIONE DEL GRADO DI SCHELETRIZZAZIONE DELLE SALME	18
ART. 37 OPERAZIONI VIETATE	19
ART. 38 VERBALE DI AVVENUTA ESUMAZIONE O ESTUMULAZIONE	19
ART. 39 OGGETTI DA RECUPERARE	19
ART. 40 DISPONIBILITÀ DEI MATERIALI	19
TITOLO IX - SEPOLTURE INDIVIDUALI	20
ART. 41 CONCESSIONE DI SEPOLTURE INDIVIDUALI	20
ART. 42 MODALITÀ DI CONCESSIONE	20
ART. 43 DURATA DELLA CONCESSIONE	21
ART. 44 SCADENZA DELLA CONCESSIONE	22
ART. 45 REVOCA PER PUBBLICA UTILITÀ	22
ART. 46 COLLOCAZIONE DI RESTI MORTALI IN LOCULI	23
ART. 47 SISTEMAZIONE DEL LOCULO O DELLA CELLETTA OSSARIO	23
ART. 48 MANUTENZIONE DEL LOCULO O DELLA CELLETTA OSSARIO	24
ART. 49 DECADENZA DELLA SEPOLTURA PRIVATA INDIVIDUALE	24
ART. 50 RINUNCIA DI SEPOLTURA PRIVATA INDIVIDUALI, LOCULI E CELLETTE OSSARIO	25

ART. 51 RINUNCIA DI CONCESSIONE DI TOMBE	25
TITOLO X - TOMBE DI FAMIGLIA O DI COLLETTIVITA'	26
ART. 52. DOMANDA DI CONCESSIONE	26
ART. 53 DURATA DELLA CONCESSIONE	26
ART. 54 MODALITÀ DI CONCESSIONE	26
ART. 55 PROGETTO COSTRUZIONE TERMINI – LIMITI	27
ART. 56 RINUNCE SUBENTRI	28
ART. 57 DOVERI IN ORDINE ALLA MANUTENZIONE	28
ART. 58 AVENTI DIRITTO	29
ART. 59 AMMISSIONE IN SEPOLTURA DI FAMIGLIA E DI COLLETTIVITÀ	30
ART. 60 COLLOCAZIONE DI RESTI MORTALI NEI LOCULI	30
ART. 61 RINUNCIA A FAVORE DEL COMUNE	31
ART. 62 DECADENZA	31
ART. 63 REVOCA PER PUBBLICA UTILITÀ	32
ART. 64 FASCICOLI PER LE SEPOLTURE	32
ART. 65 MORTE DEL CONCESSIONARIO	32
ART. 66 ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE	33
TITOLO XI - POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO	33
ART. 67 ORARIO	33
ART. 68 DIVIETO DI INGRESSO	33
ART. 69 CIRCOLAZIONE DI VEICOLI	33
ART. 70 RITI RELIGIOSI	34
ART. 71 DIVIETI SPECIALI	34
TITOLO XII PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO	34
ART. 72 ATTIVITÀ CIMITERIALE	34
ART. 73 UFFICIO CIMITERO ED UFFICIO TECNICO . COMPITI	34
ART. 74 IL RESPONSABILE O FUNZIONARIO DELL'UOPO DELEGATO	35
ART. 75 OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERO	36
ART. 76 ESTENSIONE DI COMPITI ED OBBLIGHI ALLA DITTA AFFIDATARIA	37
TITOLO XIII ESECUZIONE DI LAVORI PRIVATI ALL'INTERNO DEL CIMITERO	37
ART. 77 TITOLO ABILITATIVO PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI	37
ART. 78 APPOSIZIONE CIPPI, CROCI E PICCOLE LAPIDI NEL CAMPO DI INUMAZIONE	37
ART. 79 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	37
ART. 80 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO	38
ART. 81 SICUREZZA DEL CANTIERE	38
ART. 82 FINE LAVORI ED AGIBILITÀ	39
ART. 83 AUTORIZZAZIONE ALL'ACCESSO DI MEZZI D'OPERA ALL'INTERNO DEL CIMITERO	39
ART. 84 DEPOSITO CAUZIONALE	39
ART. 85 GESTIONE DEI RIFIUTI	41
ART. 86 RITROVAMENTI DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI	41
ART. 87 INTRODUZIONE NEL CIMITERO DI MATERIALI E LORO DEPOSITO	41
ART. 88 UTILIZZAZIONE DI SPAZI COMUNI ADIACENTI L'AREA DI LAVORO	41
ART. 89 VIGILANZA SULLE AUTORIZZAZIONI ALL'ACCESSO	42
ART. 90 ORARIO DI LAVORO	42
ART. 91 PERIODI DI SOSPENSIONE DEI LAVORI	42
TITOLO XIV - IMPRESE E POMPE FUNEBRI	43
ART. 92 FUNZIONI - LICENZA	43
ART. 93 DIVIETI	43
TITOLO XV - NORME TRANSITORIE E FINALI	43
ART. 94 IMPOSTA DI BOLLO	43
ART. 95 DECORRENZA	43
ALLEGATO TECNICO	44

TITOLO I

Art. 1 Polizia Mortuaria nel Comune

La Polizia Mortuaria comunale comprende tutte le funzioni svolte dal Comune in relazione alle morti delle persone, ai trasporti funebri, alla sepoltura, alla gestione del Cimitero comunale, alla vigilanza sulle sepolture private e sui sepolcri privati ed ogni altra analoga, non specificatamente attribuita ad altri enti od organi.

Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Responsabile o dal Funzionario all'uopo delegato ad eccezione di quelle la cui competenza fa capo al Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, per mezzo degli uffici e servizi amministrativi e tecnici del Comune e del Servizio di Igiene Pubblica o del coordinatore sanitario dell'Azienda Unità Sanitaria Locale, per quanto di competenza.

Art. 2 – Ruoli e Responsabilità

Al Responsabile o al Funzionario all'uopo delegato competono i provvedimenti relativi alla regolare conservazione e manutenzione dei cimitero, mentre al Sindaco competono i provvedimenti in materia di ordine pubblico, igiene e sanità.

Alla manutenzione del cimitero, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede direttamente con mezzi e personale propri o con le forme di gestione secondo la normativa vigente.

Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici sono riservate al personale addetto ai cimitero.

Il Responsabile o Funzionario all'uopo delegato, sovrintende all'attività del personale di custodia e svolge le incombenze attribuitegli dal D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e dal presente Regolamento.

In caso di affidamento di tale servizio a terzi, compete all'Ufficio Tecnico il compito di coordinamento e vigilanza sopraindicato.

Il Responsabile del Servizio Cimiteriale controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco, o dispone per le materie di sua competenza, i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Il Comune cura che all'interno del Cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nel Cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego di mezzi e strumenti posti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati.

Chiunque causi danni a persone o cose sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 3 Servizi Gratuiti e a pagamento

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, quelli obbligatori e quelli classificati gratuiti dalla legge o dal regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono compresi:

il recupero delle salme accidentate, la deposizione di ossa nell'ossario comune e la dispersione di ceneri nel cinerario comune, il feretro ed il relativo servizio funebre per le salme di persone:

- 1) sconosciute;
- 2) conosciute, per cui non è possibile reperire familiari nei gradi di parentela e affinità riconosciuti dal Codice Civile;
- 3) quando i familiari non risultino in grado di sostenere la spesa (sempre che non vi siano persone o Enti ed istituzioni che se ne facciano carico) e non sia possibile intervenire sui beni della persona.

Il Consiglio Comunale, con proprio atto d'indirizzo o con separati atti ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. 18/08/2000 n. 267, ha facoltà di individuare particolari servizi da erogare in forma gratuita o a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento nella forma e nel modo stabilito dall'Amministrazione Comunale.

La fornitura gratuita di feretro, nei casi di cui al precedente punto 3, viene effettuata dal Comune previa verifica della dichiarazione dei familiari interessati dello stato di povertà da accertare secondo i criteri stabiliti annualmente dall'Istat.

In relazione alla fornitura gratuita effettuata ai sensi del 2° comma punti 1 e 2, il Comune ha facoltà di rivalsa delle spese sostenute nei confronti di eventuali familiari, individuati in data successiva al servizio funebre.

In assenza di familiari, l'Amministrazione Comunale potrà rivalersi sul patrimonio del defunto, se ed in quanto esistente.

Art. 4 Facoltà di disporre della salma, dei funerali e di epigrafi

Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto, in qualunque modo, l'abbia espressa; in difetto, i familiari possono disporre secondo tale ordine: coniuge, figli, genitori e, quindi, altri parenti in ordine di grado e gli eredi istituiti; l'ex coniuge passato in seconde nozze decade da tale priorità.

Tale ordine vale anche per il collocamento di epigrafi, per esumazioni o estumulazioni, per trasferimenti, per allaccio e disdetta lampade votive.

I familiari richiedenti le operazioni, di cui ai commi precedenti, agiscono sotto la propria responsabilità ed in nome e per conto di tutti gli aventi diritto, consapevoli che in caso di mendaci dichiarazioni, potranno incorrere nelle pene stabilite dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia; l'Amministrazione Comunale è esonerata da qualsiasi responsabilità in merito e da qualsiasi azione rivendicativa nei suoi confronti.

Eventuali controversie tra più aventi diritto vanno risolte tra i medesimi direttamente avanti all'Autorità Giudiziaria, restando il Comune estraneo ad ogni questione inerente i rapporti intercorsi tra gli stessi.

Art. 5 Atti a disposizione del pubblico

Presso l'Ufficio Cimiteriale sono conservati a disposizione del pubblico:

- 1) il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285;
- 2) copia del presente Regolamento Comunale;
- 3) copia della planimetria del Cimitero in scala 1:500 ai sensi dell'art. 54 del citato D.P.R.;
- 4) l'orario di apertura e di chiusura del Cimitero;
- 5) copia dei provvedimenti sindacali con cui sono regolate le esumazioni e le estumulazioni ordinarie;
- 6) copia dell'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nell'anno;
- 7) copia dell'elenco delle concessioni cimiteriali per cui siano in corso dichiarazioni di decadenza o di revoca;
- 8) ogni altro atto o documento accessibile da parte degli interessati o del pubblico, ai sensi della Legge 07.08.1990 n. 241 e ss.mm.ii..

TITOLO II DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

Art. 6 Depositi di osservazione ed obitori

Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero nei casi previsti dall'art. 12 del D.P.R. 10-09-1990 n. 285.

L'ammissione in tali locali, è autorizzata dal Responsabile o Funzionario dell'uopo delegato ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

Nel deposito di osservazione è, di regola, vietata la permanenza di persone estranee.

Art. 7 Osservazioni di cadaveri presso abitazioni private

Ad esclusione dei casi speciali previsti dall'art. 12 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, i cadaveri per il periodo di osservazione, sono affidati in custodia alle persone della famiglia od ai conviventi, i quali dovranno usare tutte le precauzioni possibili, affinché non siano impediti eventuali manifestazioni di vita.

I cadaveri non possono essere sepolti prima dell'accertamento di morte, comunque, prima che siano trascorse ventiquattro ore dal decesso, salvo i casi previsti dalla normativa vigente. In ogni caso, è fatto obbligo l'osservanza delle prescrizioni e delle modalità di cui al D.P.R. 285/90.

Il Comune, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 285/1990, provvede al deposito e tenuta in osservazione delle salme morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il periodo prescritto, ovvero morte in seguito ad incidenti nella pubblica via o in luogo pubblico ovvero ignote di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Nel deposito di osservazione è, di regola, vietata la permanenza di persone estranee.

Il Comune provvede altresì all'assolvimento delle funzioni obitoriali nei casi previsti dall'art.13 D.P.R. 285/1990.

Nei confronti di cadaveri deceduti per malattia infettiva - diffusiva o portatori di radioattività, dovranno essere adottate tutte le misure cautelative eventualmente prescritte dal Coordinatore dell'Azienda Sanitaria Locale, per evitare ogni contatto diretto ed indiretto.

TITOLO III – FERETRI

Art. 8 Deposizione della salma nel feretro

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 10; in ciascun feretro non può essere racchiusa che una sola salma tranne nel caso di madre e neonato, morti in concomitanza o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi nel medesimo.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola; se la morte è dovuta a malattia infettiva diffusa compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di disinfettante; se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Unità Sanitaria Locale detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 9 Verifica e chiusura feretri

La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.

Il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Unità Sanitaria Locale o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 10.

In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato ed al trasporto, nonché la presenza dei dati d'identificazione del cadavere.

Art. 10 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporti ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre e cioè:

per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
- le tavole non devono avere, a fondo d'intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
- i feretri di salme provenienti da altri comuni o estumulate per scadenza della concessione potranno essere inumati, anche se non corrispondono alle indicazioni soprariportate;

per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 19.09.1990 n. 285;
- per trasferimento da Comune e Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero, qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
 - si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché gli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;
- per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 km.:
 - è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30 punto 5, del D.P.R. 10.09.1990 n. 285;

per cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 km. dal Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Responsabile dei Servizi di Igiene Pubblica dell'Azienda Unità Sanitaria Locale o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0.660.

Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

Nell'inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Sia la cassa di legno, sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

E' consentita l'applicazione delle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Sul piano esterno di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi, in modo indelebile, le generalità della salma contenuta nonché le date di nascita e di morte; per gli sconosciuti la piastrina conterrà soltanto la data di morte ed eventuali altri dati certi.

TITOLO IV – TRASPORTI FUNEBRI

Art. 11 Trasporti di salme

Per salma si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali, prima dell'accertamento della morte.

In caso di decesso in abitazione inadatte oppure su espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata presso l'obitorio, il servizio mortuario delle strutture ospedaliere di ogni tipo o presso le strutture di commiato.

La certificazione rilasciata dal medico curante o dal medico dipendente o convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale attestante l'esclusione del sospetto che la morte sia dovuta a reato e che il trasporto può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica, costituisce titolo valido per il trasporto della salma, purché lo stesso si svolga sul territorio nazionale.

L'originale del certificato suddetto deve essere consegnato al comune in cui è avvenuto il decesso.

Il trasporto della salma deve essere effettuato da impresa in possesso dei requisiti previsti e secondo le disposizioni nazionali e regionali emanate in materia.

Art. 12 Trasporto di cadavere

Per cadavere si intende la salma dopo l'accertamento di morte eseguito ai termini ai sensi di legge.

Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto per le onoranze funebri, compresa l'abitazione privata, al cimitero o al crematorio, oppure da uno all'altro di questi luoghi.

Nella nozione di trasporto di cadavere sono altresì ricompresi la sua raccolta ed il collocamento nel feretro, il prelievo di quest'ultimo con il relativo trasferimento e la consegna al personale incaricato per la sepoltura o la cremazione.

L'addetto al trasporto riveste le funzioni di incaricato di pubblico servizio e deve provvedere alle verifiche ed agli adempimenti previsti dalle leggi nazionali e regionali in materia.

Il trasporto funebre a pagamento all'interno del territorio del Comune può essere effettuato dalle imprese in possesso dei requisiti previsti dall'attuale normativa, secondo le modalità stabilite dalla normativa nazionale e regionale vigente.

In particolare il trasporto deve avvenire mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e con personale adeguato, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Il Comune vigila sulla correttezza dell'esercizio dell'attività funebre.

Il trasporto di cadavere è autorizzato, ove possibile con un unico provvedimento valevole per tutti i trasferimenti di cui sopra, emanato dal comune ove è avvenuto il decesso, previa eventuale comunicazione al comune di destinazione.

Art. 13 Orario dei trasporti funebri

Il Sindaco determina con propria ordinanza gli orari antimeridiani e pomeridiani di effettuazione dei trasporti funebri.

I servizi di tumulazione funebre non vengono effettuati nei giorni di domenica, salvo convenzione con le AA.FF. locali.

Il Sindaco potrà consentire deroghe per particolari motivi (ad esempio, in caso di più festività consecutive, ecc.).

Per esigenze eccezionali di igiene pubblica, il Responsabile del Servizio Igiene Pubblica dell'Azienda Unità Sanitaria Locale può proporre al Sindaco di disporre che i servizi di trasporto funebre, o alcuni di essi, siano effettuati in ore notturne.

Il Responsabile o Funzionario dell'uopo delegato o altra persona incaricata dal Sindaco, fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso.

Per tali richieste i familiari e le imprese in possesso dei requisiti previsti dall'attuale normativa sono in condizione di parità.

Art. 14 Modalità di trasporti

I servizi di trasporto funebre devono essere eseguiti con idonei carri funebri chiusi.

L'uso del carro funebre non è obbligatorio per il trasporto di bambini di età inferiore ai 10 anni, di nati morti, di feti, di cassette ossario, di ossa o parti di cadavere; in questi casi il trasporto va eseguito in vettura privata chiusa.

Il carro funebre dovrà trovarsi sul luogo di partenza del trasporto almeno dieci minuti prima dell'orario fissato per la partenza.

In casi particolari ed eccezionali, a richiesta dei familiari, il Sindaco può autorizzare che il trasporto funebre venga effettuato per l'intero percorso o per parte di esso, a piedi, recando il feretro a spalle; in tali casi dovrà essere assicurato che il trasporto avvenga in condizioni tali da evitare ogni danneggiamento al feretro e garantisca l'incolumità delle persone che lo trasportano o che seguono il corteo.

Nel caso in cui al precedente comma, i richiedenti dovranno formalmente esonerare il Comune da ogni responsabilità civile e penale conseguente al trasporto medesimo.

Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di pubblica assistenza e sicurezza; in ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

Nei casi speciali di concorso di numerose persone, il Responsabile o Funzionario dell'uopo delegato o altro incaricato dal Sindaco, prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti atti a favorire il regolare svolgimento del corteo.

Art. 15 Percorsi dei trasporti funebri

I percorsi dei trasporti funebri debbono seguire di regola la via più breve dall'abitazione del defunto al luogo di culto e da questo al Cimitero oppure dall'abitazione al Cimitero, se non vengono eseguite funzioni religiose, evitando per quanto possibile in presenza di strada alternativa, quelle statali e di maggior traffico.

La salma può sostare nel luogo di culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Il Sindaco può, in casi particolari, a richiesta dei familiari, autorizzare, caso per caso, percorsi diversi; qualora il corteo attraversi strade statali o punti pericolosi per la pubblica incolumità, dovrà essere fornito il servizio di vigilanza da parte della Polizia Municipale.

Art. 16 Luogo e modalità di sosta per cadaveri in transito

Nell'effettuazione dei servizi di trasporto funebre possono essere consentite soste intermedie, per la durata strettamente necessaria, per prestare al defunto le onoranze funebri, nel rispetto della volontà del defunto e o dei familiari.

In caso di cadaveri in transito, può essere consentita la sosta dei feretri, a richiesta dei familiari o dell'incaricato del trasporto, per il tempo necessario a quanto ha indotto alla sosta.

Art. 17 Trasporti particolari

Le Amministrazioni Militari, le congregazioni e le confraternite riconosciute come enti morali, le comunità acattoliche possono effettuare il trasporto di cadaveri, rispettivamente di militari e dei soli soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni generali fissate in materia dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.

Art. 18 Trasporto di salme accidentate

Il recupero ed il trasporto di salme di persone decedute nella pubblica via per incidenti stradali o altre cause, nonché quelle decedute in luoghi privati, per le quali si è reso necessario l'intervento dell'Autorità Giudiziaria, deve essere effettuato a carico del Comune ed eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo idoneo, in cui sia impedita la vista all'interno.

I trasferimenti di salme per autopsie, per la consegna agli Istituti di Studio ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc. sono eseguiti con l'impiego del mezzo suddetto.

Il Comune può provvedere direttamente oppure mediante convenzioni con enti od imprese, in possesso dei requisiti previsti dalla legge per garantire l'igiene ed il decoro del servizio stesso.

Art. 19 Morti per malattie infettive diffuse o radioattive

Nel caso di morte per malattie infettive diffuse o sospette tali, il Sindaco di concerto con il medico necroscopo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale prescriverà tutte le misure che si rendano di volta in volta opportune nei casi specifici, in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione, al fine di tutelare la salute pubblica.

Durante il periodo di osservazione di eventuali manifestazioni di vita, dovranno essere adottate tutte le cautele opportune, prescritte dal sanitario suddetto, al fine di evitare eventuali contaminazioni.

E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questi non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Per le salme, a cui risulta siano stati somministrati nuclidi radioattivi, il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale detterà le necessarie misure protettive in ordine all'osservazione, al trasporto ed alla destinazione, in modo che venga evitata qualsiasi contaminazione ambientale, anche in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

In ogni caso il personale addetto all'attività funebre è tenuto ad utilizzare, indipendentemente dalla causa di decesso, gli adeguati mezzi di protezione per prevenire ogni possibile contagio.

Art. 20 Trasporto da e per altri Comuni

Il trasporto di cadavere in cimitero di altro Comune è autorizzato dal soggetto comunale individuato dalla normativa vigente in materia, con apposito provvedimento, a seguito di domanda di parte interessata.

La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

Al decreto deve essere allegata la documentazione prevista dalle direttive regionali emanate in materia.

Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Comune di destinazione, nonché ai Comuni intermedi, quando la sosta in essi sia richiesta per tributare onoranze funebri.

Per il trasporto da comune a comune nell'ambito della Regione devono essere applicate le procedure previste.

Le salme provenienti da altro Comune, salvo eventuali soste nei luoghi di culto, devono essere trasportate direttamente al cimitero, ove il Funzionario, il DEC o l'addetto all'uopo delegato accerterà la regolarità dei documenti accompagnatori, l'integrità e la rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato.

Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo definitivo di sepoltura sono autorizzati con un unico provvedimento emanato dal Comune di decesso.

Art. 21 Trasporti dall'estero e per l'estero

Il trasporto di salme da e per altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10.02.1937 o di Stati non aderenti alla stessa.

Nel primo caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, mentre nel secondo si osserveranno quelle di cui agli artt. 28 e 29 del suddetto regolamento nazionale.

In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive diffuse, troverà applicazione quanto disposto dall'art. 25 del citato decreto.

Il rilascio della suddetta documentazione compete al comune in cui è avvenuto il decesso. La certificazione di corredo di cui all'art. 29 comma 1 lettera B) del D.P.R. n. 285/1990 è sostituita a tutti gli effetti dall'attestazione di garanzia sottoscritta dall'addetto al trasporto, comprovante, tra l'altro, l'idoneità del feretro in relazione al tipo di trasporto da effettuare.

Art. 22 Trasporto di ceneri e di resti mortali

Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Comune con le stesse modalità previste per il trasporto di cadavere.

Non è soggetto alle medesime precauzioni igieniche previste per il trasporto di cadaveri ed all'impiego di auto funebri.

Sui contenitori dovrà essere indicato il nominativo del defunto e la data di morte; inoltre le caratteristiche e le dimensioni dei contenitori stessi dovranno essere conformi a quanto previsto dalle direttive nazionali e regionali emanate in materia.

TITOLO V CIMITERO

Art. 23 – Cimitero Comunale

Ai sensi dell'art. 337 del T.U.LL.SS., R.D. 27.07.1934 n. 1265, il Comune assicura il servizio di sepoltura nel Cimitero Comunale sito in Via Villa Roma n. 45.

Il Cimitero comunale è suddiviso in una parte antica e da una parte definita "nuova".

Art. 24 Disposizioni generali

Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 34.

Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive devono essere conformi a quanto previsto dal D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate alle sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti degli artt. 90 e seguenti del D.P.R. sopracitato.

Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali destinati al seppellimento di salme ed alla conservazione di resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico od a comunità straniere.

In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Art. 25 Ammissione nel Cimitero

Nei cimitero comunale , salvo richiesta di altra destinazione, sono ricevute e seppellite le salme ed i resti mortali:

- a) delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) delle persone morte fuori dal comune, aventi in esso, in vita, la residenza, o che siano ivi nate ;
- c) delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in tombe di famiglia o di collettività, esistente nei cimitero del comune;
- d) delle persone che sono state residenti nel corso della loro vita nel comune, delle persone aventi coniuge, convivente di fatto, ovunque abbiano la residenza al momento del decesso;
- e) parenti entro il 2° grado residenti o già sepolte nel cimitero del Comune (maggiorazione del costo di concessione pari al 30% nelle sepolture in cappella e del 30% nelle sepolture sociali);
- f) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 10091990 n. 285 (valgono le regole di cui sopra).

Art. 26 Piano Regolatore Cimiteriale

Il Piano Regolatore Cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi.

Attualmente è regolato con deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 05.09.2006 e successive modifiche e integrazioni .

Nell'elaborazione del piano, si dovrà tenere conto:

- a) dell'andamento medio della mortalità del proprio territorio sulla base dell'ultimo/ decennio;
- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per tipo di sepoltura in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;

- d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti salma che si potranno rendere possibili nei cimitero esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione ed ai sistemi tariffari adottati;
- e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, ecc.:
- f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

Nel cimitero sono delimitati i seguenti reparti:

- a) campi di inumazione comune;
- b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
- c) tumulazioni individuali (loculi);
tumulazioni per famiglie o collettività (cappelle gentilizie di famiglia);
- d) cellette ossario;
- e) ossario comune (non presente);

La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Il Comune è tenuto, periodicamente nel rispetto dei termini stabiliti dal 1° comma del presente articolo, a revisionare il Piano Regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

Art. 27 Soppressione del cimitero

Il cimitero che risulti nelle condizioni previste dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie e dal Regolamento di Polizia Mortuaria può essere soppresso solo per ragioni di dimostrata necessità.

Il provvedimento è adottato con deliberazione del Consiglio Comunale, previo parere del Responsabile dell'Ufficio di Igiene Pubblica dell'Azienda Unità Sanitaria Locale.

Le concessioni di sepolture private si estinguono ed i rispettivi concessionari acquisiscono i diritti previsti dagli artt. 98 99 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285; per le concessioni di aree senza opere e senza salme o resti mortali, si applicano le disposizioni del presente regolamento.

Il cimitero soppresso, decorsi 15 anni dall'ultima inumazione, deve essere dissodato per la profondità di 2 metri, raccogliendo accuratamente tutti i resti e le ossa rinvenute che devono essere depositati nell'ossario comune di altro cimitero in attività e quindi destinato ad altro uso. Durante questo periodo l'Amministrazione Comunale deve curarne la vigilanza e la decorosa manutenzione.

TITOLO VI INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Art. 28 Sepolture comuni per inumazione

Sono comuni le sepolture per inumazione, della durata legale di 10 anni dal giorno del seppellimento, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 34; le stesse sono assegnate, ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.

Le modalità di individuazione e assegnazione della fossa sono quelle stabilite dall'art. 69 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Le dimensioni delle fosse per inumazione sono quelle stabilite dal vigente Regolamento di Polizia Mortuaria Nazionale e la copertura deve essere fatta in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga in superficie.

La richiesta di concessione di sepoltura ad inumazione in campo comune deve essere presentata da familiare avente diritto individuato ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento.

Le sepolture ad inumazione possono essere revocate per esigenze di pubblica utilità con assegnazione di altra sepoltura o sistemazione equivalente per la durata fissata dal presente regolamento.

Ogni fossa dei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo fornito a cura del richiedente della concessione, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante l'indicazione del nominativo del defunto, della sua data di nascita e di morte.

Ogni lapide o croce dovrà essere posta sul lato a monte della fossa, fissata con apposito basamento in muratura che la renda stabile e non potrà superare l'altezza di cm. 120 dal piano di campagna.

Le epigrafi devono contenere le generalità del defunto oltre alle rituali espressioni brevi ed essere compilate in lingua italiana (sono permesse citazioni in latino, ebraico o in lingua straniera, purché accompagnate dalla relativa traduzione).

L'installazione di tali lapidi o croci, ecc., la loro manutenzione per la conservazione dello stato di decoro, nonché le spese per la rimozione al momento dell'esumazione sono a carico interamente dei richiedenti o loro aventi causa.

Il Comune si riserva la facoltà di determinare tipologie uniformi per le lapidi, croci, vaschette portafiori, lumi votivi o caratteri delle epigrafi, come pure per l'installazione dei suddetti elementi.

In caso di completo abbandono per incuria o morte dei soggetti tenutevi, il funzionario all'uopo delegato provvede secondo le modalità ed i poteri di cui all'art. 63 del D.P.R. 10/9/1990 N. 285, alla rimozione (anche immediata, in caso di pericolo) dei manufatti pericolanti, previa diffida agli interessati, se reperibili; se il richiedente o gli aventi causa non risultassero reperibili, la diffida s'intende effettuata mediante affissione di avviso all'Albo Pretorio del Comune ed in altri luoghi pubblici, all'ingresso del cimitero e posizionamento di una palina-avviso sulla tomba stessa per 30 giorni consecutivi.

Il Comune ha facoltà di rivalsa nei loro confronti per le spese di rimozione sostenute.

Art. 29 Sepolture private

Le sepolture private possono consistere:

- nell'uso temporaneo di tumulazioni individuali (loculi)
- nell'uso temporaneo di tumulazioni per famiglie o collettività (tombe di famiglia) nell'uso temporaneo di cellette ossario per la raccolta dei resti mortali provenienti da esumazione od estumulazione.

Per la regolamentazione delle sepolture di cui al comma precedente punti a) e c) si rinvia al TITOLO IX, mentre per quella relativa al punto b) si rinvia al TITOLO X del presente regolamento.

Art. 30 Tumulazioni provvisorie

Il Responsabile o Funzionario dell'uopo delegato, previa richiesta di parte interessata, può autorizzare la tumulazione provvisoria di feretri, cassette-ossario od urne cinerarie nei seguenti casi:

- quando siano destinati ad essere tumulati in sepolture private costruite dal Comune e non ancora disponibili;
- quando i feretri, le cassette-ossario o le urne cinerarie hanno diritto di sepoltura in tumulazioni per famiglie o collettività, per cui è già stata richiesta la concessione di un'area di terreno;
- quando si tratti di estumulazione provvisoria per eseguire lavori di riparazione o ricostruzione di opere a cui è tenuta l'Amministrazione Comunale;
- quando vengono richiesti contemporaneamente due o più loculi, di cui uno destinato ad un defunto e gli altri al di lui coniuge e/o parenti entro il 1° grado in una fila compresa dalla 1° alla 4° in cui non vi è la necessaria disponibilità di loculi.

E' ammessa la tumulazione provvisoria anche in tombe di famiglia, edicole, monumenti costruiti da privati e appartenenti agli stessi.

L'occupazione provvisoria prevista nei commi precedenti, non può avere una durata superiore a dodici mesi o comunque superiore a quella impiegata dal Comune per la costruzione di nuovi avelli o dal privato per l'ultimazione della tomba di famiglia o collettività.

Nei casi di cui alle lettere a) c) d) del 1° comma del presente articolo, è dovuto il solo pagamento della tariffa per la tumulazione nella sepoltura provvisoria.

L'Amministrazione Comunale è estranea al rapporto che nasce tra le parti in relazione alla tumulazione provvisoria ed è esente da qualsiasi rivendicazione e responsabilità.

Non si applica nel caso di tumulazione provvisoria, la procedura di decadenza, per mancata applicazione della lapide di cui agli artt. del presente regolamento.

Tuttavia è fatto obbligo ai concessionari di apporre un decoroso cartello, in materiale adeguato, contenente le generalità del defunto nonché la data di morte.

Qualora alla scadenza della tumulazione provvisoria, l'interessato non provveda alla sistemazione definitiva, il Responsabile o Funzionario all'uopo delegato previa diffida, provvederà d'ufficio al trasferimento del feretro nel campo, delle cellette-ossario nell'ossario o delle urne nel cinerario comuni.

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di rivalsa sugli interessati per gli oneri sostenuti per tale operazione.

Art. 31 Assegnazione di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di disporre l'assegnazione gratuita di posti destinati all'inumazione o alla tumulazione di salme, cenere o resti mortali di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno, per servizi resi alla comunità o alla Patria.

L'assegnazione avverrà mediante deliberazione del Giunta Municipale ed, in deroga alle rispettive norme del presente regolamento, avrà una scadenza diversa da quella stabilita negli articoli successivi.

TITOLO VII - CREMAZIONE

Art. 32 Crematorio

Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale degli impianti funzionanti nella Regione. La cremazione è da considerarsi, ai sensi di legge, servizio pubblico oneroso al pari dell'inumazione in campo comune.

Art. 33 Richiesta della cremazione

L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo da cui risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato o in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria con specifica indicazione che il cadavere può essere cremato. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle modalità previste dall'art. 3 della Legge 30/03/2001 n. 130.

La dispersione delle ceneri avviene nei casi e con le modalità di cui all'art. 3 lett. c) e d) L. 130/01 ed in qualsiasi luogo venga effettuata deve avvenire alla presenza di personale indicato dal comune che redigerà apposito verbale.

Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alla L. 130/01.

L'Ufficio che istruisce la pratica è tenuto a verificare che la richiesta di cremazione sia effettuata nel rispetto di quanto disposto dalle normative vigenti.

In particolare accerterà l'esistenza di:

- documentazione in cui sia stata espressa la volontà della cremazione (disposizione testamentaria, atto scritto con sottoscrizione autenticata fatto dal coniuge o dal parente più prossimo individuato ai sensi dell'art. 74 del Codice Civile, dichiarazione di iscrizione ad associazione di cremazione riconosciuta convalidata dal Presidente della stessa);
- certificato in carta libera redatto dal medico curante o necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
- nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, in caso di morte sospetta o improvvisa.

Il Responsabile o Funzionario dell'ufficio delegato autorizzerà la cremazione di cadaveri deceduti prima del 27.10.1990 solo in esecuzione delle procedure previste dal precedente D.P.R. 21.10.1975 n. 803 e quindi esclusivamente per espressa volontà del defunto.

E' autorizzato l'ingresso al cimitero comunale di ceneri provenienti da altri paesi o stati esteri, a condizione che l'urna esse contenenti abbia dimensioni tali da consentirne la collocazione all'interno dei loculi, nicchie o altro sito atto a contenerle.

Concessionari di tombe, loculi, cappelle ecc., possono consentire la tumulazione all'interno della propria concessione, di ceneri di defunti non a loro riconducibili per rapporti di parentela, fermo restando:

- la completa gratuità della disponibilità;
- il rilascio di autorizzazione scritta, controfirmata dai parenti del defunto e vidimata dal Responsabile d'area;
- del pagamento delle tariffe previste per i servizi di tumulazione.

Rimangono validi e vincolanti i termini relativi alla concessione ospitante le ceneri, che saranno soggette, e seguiranno l'iter previsto, dal presente regolamento, del tipo di tumulazione ospitante.

TITOLO VIII - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 34 - Esumazioni ed estumulazioni ordinarie

Sono considerate **esumazioni ordinarie**:

- a) quelle eseguite alla scadenza di 10 anni dalla data di inumazione, se la sepoltura è avvenuta in campo comune,
- b) quelle relative a salme sepolte per un periodo di tempo superiore ai 10 anni in campo comune,
- c) quelle eseguite alla scadenza della concessione, se trattasi di sepolture private con sistema ad inumazione, a condizione che il turno di inumazione stesso sia non inferiore a quello stabilito in via ordinaria a dieci anni.

Sono considerate **estumulazioni ordinarie**:

- a) quelle eseguite alla scadenza della concessione in sepoltura privata individuale (loculo, celletta-ossario),
- b) quelle relative a salme tumulate in sepoltura privata individuale con concessione, purché siano decorsi oltre 30 anni dalla data di morte del defunto,
- c) quelle eseguite alla scadenza della concessione in sepolture private di famiglia o di collettività.

Il Responsabile Area Tecnica regola le esumazioni ed estumulazioni ordinarie con proprio provvedimento.

Entro il mese di settembre di ogni anno, Il Funzionario o l'addetto all'uopo delegato cura la stesura dell'elenco delle sepolture in scadenza nell'anno successivo.

Tale scadenziario sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune sino ad esaurimento dello stesso ed esposto all'ingresso dei cimitero in occasione della Ricorrenza dei defunti dell'anno in corso.

La scadenza ordinaria delle sepolture, sia comuni che private, per inumazione o per tumulazione, è comunicata con singoli avvisi scritti alle famiglie interessate qualora se ne conosca l'indirizzo almeno tre mesi prima.

Sui campi e nei gruppi di loculi o cellette in scadenza, almeno tre mesi prima, sono collocate apposite paline, recanti l'avviso di scadenza.

I familiari che intendono assistere alle operazioni di esumazione ed estumulazione, devono stare a debita distanza di n. 30 metri, devono segnalare all'Ufficio Comunale addetto al servizio, un indirizzo utile al loro reperimento; in mancanza di tale comunicazione, il Comune resta sollevato da ogni azione rivendicativa.

Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie, nonché quelle straordinarie, non disposte dall'Autorità Giudiziaria, sono soggette ad un diritto fisso stabilito dall'Amministrazione Comunale.

Nel caso in cui non sia possibile rintracciare familiari aventi diritto, l'Amministrazione Comunale garantirà comunque, in caso di completa scheletrizzazione della salma, la raccolta dei resti mortali e li manterrà a disposizione per un periodo di tempo di 5 anni; dopo di che saranno avviati all'ossario comune.

Se nel periodo di tempo prefissato, venga rintracciato un familiare avente diritto, questi dovrà rimborsare all'Amministrazione Comunale le spese sostenute per la raccolta ed il deposito dei resti mortali.

In caso di esumazione ordinaria, se è completato il processo di scheletrizzazione della salma, le ossa raccolte dovranno essere depositate nell'ossario comune, salvo richiesta da parte dei familiari aventi diritto di collocamento in sepoltura privata (loculo, celletta ossario, tomba di famiglia o collettività, previa raccolta in cassette di zinco a norma del vigente Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.

In caso di esumazione ordinaria, qualora la salma non sia in condizioni di completa scheletrizzazione e salvo che non sia stata richiesta dai familiari aventi diritto una disposizione diversa, si potrà:

- a) consentire la permanenza della salma nella stessa fossa originaria;
- b) consentire il suo trasferimento in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;
- c) avviare previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.

Sull'esterno del contenitore dovranno essere riportati nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto esumato.

Per i resti mortali da inumare nuovamente è consentito aggiungere direttamente sugli stessi e/o nell'immediato intorno del contenitore, particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica.

Il tempo di inumazione viene stabilito in:

- 1) cinque anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti,
- 2) due anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze.

In caso di estumulazione ordinaria, se è completato il processo di scheletrizzazione della salma, le ossa raccolte dovranno essere depositate nell'ossario comune, salvo richiesta da parte dei familiari aventi diritto di collocamento in sepoltura privata (loculo, celletta ossario, tomba di famiglia o collettività, previa raccolta in cassette di zinco a norma del vigente Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.

In caso di estumulazione ordinaria, qualora non sia completato il processo di scheletrizzazione della salma, è consentito:

- a) a richiesta degli interessati, il funzionario all'uopo delegato può autorizzare la successiva tumulazione del feretro nel medesimo avello o in altra sepoltura (qualora sia possibile effettuare il rinnovo previsto dal presente regolamento), previa idonea sistemazione e fasciatura del feretro a norma di legge; in tal caso, gli eventuali diritti di muratura del loculo, nonché le spese inerenti alla sistemazione del feretro stesso sono interamente a carico dei richiedenti;
- b) se l'estumulazione è effettuata dopo trenta anni dalla tumulazione, il resto mortale deve essere inumato, dopo aver creato le condizioni per facilitare la ripresa dei fenomeni di scheletrizzazione, anche con sostituzione della cassa originaria con contenitore di materiale biodegradabile e con l'eventuale aggiunta delle sostanze biodegradabili indicate al comma 9 del presente articolo; il periodo di inumazione può essere abbreviato a norma del 3° comma dell'art. 86 del D.P.R. n. 285/1990 al termine minimo di cinque anni;
- c) se l'estumulazione è effettuata prima di trenta anni dalla tumulazione, la salma deve essere inumata seguendo la procedura prevista dal precedente punto b) fatto salvo il periodo di inumazione che ordinariamente è stabilito in dieci anni.

La cremazione di cadaveri di persone decedute dopo il 26/10/1990 data di entrata in vigore del D.P.R. n. 285/1990 e precedentemente inumate o tumulate, è consentita secondo le procedure di cui all'art. 79 del suddetto decreto.

La cremazione di resti mortali è ammessa quando il decesso sia avvenuto dopo il 26/10/1990, data di entrata in vigore del D.P.R. n. 285/1990, previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in mancanza, degli aventi diritto, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge.

Quando vi sia disinteresse da parte dei familiari alle operazioni di esumazione ordinaria ed il funzionario all'uopo delegato con pubbliche affissioni, abbia provveduto ad informare preventivamente la cittadinanza del periodo di loro effettuazione e del trattamento prestabilito dei resti mortali (inumazione o avvio a cremazione, il disinteresse è da valere come assenso al trattamento stesso.

E' consentita altresì la cremazione di resti mortali di persone decedute prima del 26/10/1990, purché venga richiesta dal coniuge o dal parente più prossimo, individuato a norma del Codice Civile.

Per la cremazione di resti mortali rinvenuti allo scadere del periodo di ordinaria inumazione (dieci anni nel caso di cui all'art. 82 1° comma e cinque anni nel caso di cui all'art. 86, 2° e 3° comma del D.P.R. n. 285/1990) non è necessaria la documentazione di cui ai commi

4 e 5 dell'art. 79 del suddetto decreto.

La cremazione di resti ossei è consentita qualora siano consenzienti i familiari.

Le ossa vengono introdotte nel crematorio dentro un contenitore facilmente combustibile, con l'asportazione preventiva della cassetta di zinco.

Per le ossa contenute in ossario comune è il funzionario all'uopo delegato a disporre per la cremazione.

Le esumazioni e le estumulazioni sia ordinarie che straordinarie, possono essere soggette al pagamento di una tariffa stabilita dall'Amministrazione Comunale.

Art. 35 Esumazioni ed estumulazioni straordinarie.

Sono esumazioni ed estumulazioni straordinarie quelle non indicate nell'articolo precedente; esse possono essere eseguite:

- a) per ordine dell'Autorità Giudiziaria,
- b) su autorizzazione del funzionario all'uopo delegato, a richiesta dei familiari aventi diritto a norma dell'art. 4 del presente regolamento.

Le salme esumate o estumulate per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono trasportate alla sala per autopsie con l'osservanza delle norme eventualmente suggerite dalla stessa.

E' vietata la presenza di familiari o di altre persone diverse da quelle tenutevi in ragione del proprio ufficio, salvo le diverse disposizioni che l'Autorità stessa riterrà di impartire.

Le esumazioni straordinarie di cui al 1° comma punto b) possono avvenire per trasferimento della salma ad altra sepoltura dello stesso, o di altro cimitero, per cremazione.

L'esumazione deve essere eseguita dal Funzionario o dall'addetto del Servizio di Custodia dei Cimitero.

Tali esumazioni straordinarie devono essere effettuate nei limiti di cui all'art. 84 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, che esclude i mesi da maggio a settembre e che prevede che, in caso di decesso per malattia infettiva contagiosa siano decorsi almeno due anni dalla morte e che l'Autorità Sanitaria dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Per i feretri che racchiudono le salme da trasferire si richiama quanto disposto dall'art. 10 del presente regolamento.

Le estumulazioni straordinarie di cui al 1° comma punto b) per trasporto della salma in altra sede, vengono autorizzate dal funzionario all'uopo delegato in qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, a condizione che l'Autorità Sanitaria constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il trasferimento può avere luogo senza pregiudizio per la salute pubblica.

Qualora Il Responsabile o Funzionario dell'uopo delegato constati la necessità di provvedere ad interventi di sanificazione per inconvenienti igienicosanitari, verificatisi sia in sepolture private individuali che in tombe di famiglia e/o collettività, dovrà darne immediata comunicazione al Responsabile, che disporrà attraverso l'emissione di apposito provvedimento l'estumulazione straordinaria ed il compimento di tutte le operazioni necessarie di bonifica della sepoltura, al fine di ricollocarvi il feretro.

Tutte le spese relative al risanamento igienicosanitario compreso l'eventuale rifascio saranno a totale carico dei familiari del defunto.

Art. 36 Determinazione del grado di scheletrizzazione delle salme

Il Responsabile o Funzionario dell'uopo delegato, coadiuvato dal Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Unità Sanitaria Locale ove richiesto dalle vigenti disposizioni di legge, ha il compito di constatare il grado di scheletrizzazione delle salme.

E' "resto mortale" il risultato della completa scheletrizzazione di un cadavere ovvero:

per salme inumate, l'esito della trasformazione delle stesse allo scadere del turno almeno decennale di rotazione per effetto di mummificazione o saponificazione;

per salme tumulate, l'esito della trasformazione allo scadere delle concessioni della durata di oltre venti anni per effetto di scorificazione.

Art. 37 Operazioni vietate.

E' vietato in ogni caso, eseguire operazioni tendenti a ridurre le salme entro contenitori di misura inferiore a quella in cui furono deposte originariamente.

Chiunque venga a conoscenza di fatti in materia, è tenuto a comunicarlo immediatamente al Responsabile o Funzionario dell'uopo delegato, il quale provvederà a fare denuncia alle Autorità competenti come stabilito dall'art. 87 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Art. 38 Verbale di avvenuta esumazione o estumulazione

Per ogni esumazione o estumulazione, sia essa ordinaria o straordinaria, deve essere redatto dal Funzionario o dall'addetto all'uopo delegato un processo verbale in duplice copia, controfirmato dall'Autorità Sanitaria o da suo incaricato, se l'operazione ha luogo in sua presenza.

Una copia del suddetto verbale dovrà essere depositata all'Ufficio Cimitero del Comune, mentre l'altra dovrà essere conservata dal Funzionario stesso.

Art. 39 Oggetti da recuperare

I familiari, che ritengono che la salma da esumare o da estumulare abbia oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono darne avviso all'Ufficio Cimitero prima dell'esumazione o estumulazione e possibilmente presenziare all'operazione stessa.

In caso di mancata richiesta da parte dei familiari e di ritrovamento di tali oggetti e ricordi, essi seguono i resti della salma, se questi vengono conservati in sepoltura privata.

Se i resti mortali vengono depositati nell'ossario generale comunale, gli oggetti e i ricordi rinvenuti vengono consegnati all'Ufficio Cimitero, il quale provvederà alla loro conservazione per un periodo di tempo pari a dodici mesi.

Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dall'Amministrazione Comunale ed il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Costituisce grave mancanza, perseguibile anche penalmente, l'appropriazione, da parte del personale incaricato di eseguire l'esumazione o l'estumulazione, di qualsiasi oggetto rinvenuto, anche se non reclamato.

Art. 40 Disponibilità dei materiali

I materiali e le opere installate sulle sepolture ordinarie e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, restano di proprietà della famiglia del concessionario o dei loro aventi causa, che sono tenuti a rimuoverli prima dell'inizio dell'operazione.

Se gli interessati non provvedono come previsto dal 1° comma, il funzionario all'uopo delegato li diffida, anche a mezzo di pubbliche affissioni, a rimuovere tali materiali entro e non oltre il termine di 8 giorni.

Qualora i soggetti tenuti non provvedano entro il termine di cui al comma precedente, i materiali e le opere, se riutilizzabili, restano disponibili al Comune che può impiegarli in interventi di miglioramento generale dei Cimitero o altrimenti alienarli.

Se i materiali e le opere non risultano in buono stato di conservazione per cui si rende necessario lo smaltimento degli stessi quali rifiuti speciali, il Comune ha facoltà di rivalsa sugli aventi diritto.

Il Funzionario o l'addetto all'uopo delegato può autorizzare, a richiesta, gli aventi diritto a reimpiegare i materiali e le opere di loro proprietà nel caso di sepoltura o cambiamento della stessa di parenti entro il 6° grado o di affini entro il 2°, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o in altro luogo idoneo, salva la potestà degli aventi diritto di reclamarli entro il termine di cui al 2° comma.

TITOLO IX - SEPOLTURE INDIVIDUALI

Art. 41 – Concessione di sepolture individuali

Ai sensi degli articoli 823 e 824 del codice civile, il cimitero hanno natura di bene demaniale per cui la concessione del diritto di sepoltura in manufatti cimiteriali e siti in terra, consiste in un atto di concessione amministrativa di bene demaniale.

Chiunque intenda ottenere la concessione di sepoltura privata deve presentare domanda indicando il tipo di sepoltura richiesta e la persona per cui viene riservata.

La richiesta di concessione può essere richiesta dalle AA.FF. accreditate, anche la richiesta dei pagamenti per i servizi cimiteriali con la delega dei familiari o aventi diritto della salma.

La domanda comporta, di diritto, la sottomissione del concessionario a tutte le disposizioni vigenti in materia di Polizia Mortuaria e stabilite nel presente regolamento, anche se non sono espressamente richiamate nell'atto di concessione.

La concessione non è commerciabile, trasferibile o comunque cedibile per atti "inter vivos" o per disposizioni testamentarie.

La concessione è a titolo oneroso e quindi subordinata al pagamento di una tariffa stabilita dall'Amministrazione Comunale.

La concessione deve risultare da contratto, redatto nella forma della scrittura privata, che deve contenere gli elementi per l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima, nonché le norme che regolano il diritto d'uso; in particolare deve indicare:

- a) la natura della concessione e la sua identificazione;
- b) la durata;
- c) il/i concessionario/i o, nel caso di Enti o collettività, il rappresentante legale protempore;
- d) il nominativo del defunto;
- e) l'eventuale restrizione o ampliamento del diritto d'uso;
- f) l'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- g) gli obblighi e gli oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza;
- h) eventuale piano di rateizzazione degli importi.

Le spese accessorie, quali diritti di segreteria, bolli, eventuale registrazione, ecc. sono interamente a carico del concessionario.

Art. 42 Modalità di concessione

La sepoltura privata individuale viene concessa, in linea generale, per decesso della persona, cui è destinata.

In deroga al comma precedente, qualora il cimitero disponga di un numero di sepolture superiore al fabbisogno di cinque anni, stimato sulla base della media dei decessi degli ultimi 3 anni, l'assegnazione può avvenire anche a persone in vita nei seguenti casi:

- a) quando la persona ne faccia richiesta a partire dal compimento del 75 anno di età per sé ed eventualmente per il coniuge, anche se quest'ultimo non ha ancora raggiunto tale limite di età;
- b) quando il coniuge o un parente di 1° grado in linea retta di qualunque età (padre, madre, figlio) chieda di riservare per sé un loculo adiacente o contiguo anche in linea obliqua a quello occupato dal congiunto defunto;

c) quando il convivente di fatto, in grado di dimostrarlo mediante certificazione anagrafica (stato di famiglia), chiedi di riservare per sé un loculo adiacente o contiguo anche in linea obliqua al deceduto.

La concessione di sepoltura singola è vincolata alla salma indicata nella concessione e non può essere in nessun caso oggetto di trasferimento.

L'assegnazione avverrà lasciando libera scelta agli interessati nell'individuazione dei loculi, tra quelli al momento disponibili nelle arcate comunali; sarà consentito il ricorso alle tumulazioni provvisorie solamente nei casi stabiliti dal precedente art. 30.

Il Responsabile o Funzionario all'uopo delegato può anche autorizzare gli aventi titolo a tentare la riduzione in resti ossei o cremazione, secondo la normativa vigente, della salma tumulata in un manufatto cimiteriale per introdurre nello stesso la salma del coniuge o di un parente entro il secondo grado o di un affine entro il primo grado rispetto al defunto ivi già tumulato. La richiesta deve essere presentata dall'avente titolo, in quanto parente più prossimo del defunto già tumulato o in mancanza di parenti, dall'affine con il consenso di tutti gli altri aventi titolo. Alla nuova concessione si applicano le condizioni, la durata di cui al successivo art.43 e le tariffe vigenti al momento della stipula tenuto conto del valore residuo della precedente concessione.

Nel caso in cui la salma tumulata nella sepoltura individuale venga traslata in altro manufatto la concessione in atto cessa di avere qualunque effetto e il manufatto rientra nella disponibilità del Comune che può riassegnare mediante nuova concessione rispetto alla quale si applicano le tariffe vigenti .

Art. 43 Durata della concessione

La concessione di cui agli articoli precedenti è a tempo determinato, ai sensi dell'art. 92 del DPR n. 285/1990. La durata della concessione, salvo diversa programmazione indicata nel piano economico finanziario, decorre dalla data di stipula del contratto di cui all'articolo 41 secondo il seguente schema:

Campi di inumazione	Anni 40
Loculi per tumulazioni individuali	Anni 40
Aree per Tombe individuali o di famiglia	Anni 40
Cellette Ossario per tumulazioni di ossa, resti mortali o ceneri individuali o collettive	Anni 40

Le concessioni sono a tempo determinato ed avranno la durata massima di anni 40, con eventuale rinnovo alla scadenza limitatamente alla salma di prima concessione; il termine di cui sopra decorre dalla data di utilizzo.

La durata e tipologia della concessione di cui al comma precedente sono soggette a modifica regolamentare contestualmente all'approvazione con delibera di consiglio comunale, dei nuovi piani economici finanziari per i successivi ampliamenti.

Le tariffe di concessione relative alle predette tipologie di sepoltura sono soggette a regolare revisione, adeguamento e ridefinite da apposito atto emanato dalla Giunta Comunale.

Non si può procedere ad alcuna operazione cimiteriale su concessioni considerate decadute o per le concessioni che, essendo soggette a canone di servizio, il concessionario o avente titolo, non abbia effettuato il dovuto pagamento.

Il concessionario e/o avente diritto ha la facoltà di richiedere all'atto del rilascio della concessione ovvero del rinnovo la rateizzazione dei rispettivi importi previa presentazione della dichiarazione ISE/ISEE fino a € 10.000,00 :

Loculi sociali:

- o 30% del costo al rilascio della concessione;
- o 70% in rate mensili, con un massimo di sei mesi;

loculi non sociali:

- o 50% al rilascio della concessione;

- o 50% in rate mensili, con un massimo di sei mesi;

La rateizzazione è sempre effettuabile per il rinnovo di qualsiasi genere di concessione cimiteriale effettuando la rateizzazione nel modo seguente::

- 30% al rilascio del rinnovo stesso o prima e non più tardi della prima operazione cimiteriale da effettuare sulla concessione oggetto del rinnovo;
- 70% in rate mensili, con un massimo di sei rate.)

in caso di autorizzazione al piano di rateizzazione, rilasciata dal Responsabile competente area Ambiente e Sanità il richiedente è tenuto a rispettare i ratei alle scadenze prefissate. In caso di mancato pagamento Il Responsabile o Funzionario all'uopo delegato provvederà mediante formale diffida a sollecitare la regolarizzazione del debito. In difetto e, in caso di mancato pagamento di n. 3 ratei consecutivi, Il Responsabile o Funzionario all'uopo delegato è tenuto a darne pronta comunicazione al Responsabile competente che, valutata l'istruttoria, potrà dichiarare l'intervenuta decadenza della concessione per mancata osservanza degli obblighi assunti dal richiedente.

Decorsi trenta giorni dall'entrata della salma al cimitero civico, senza che i familiari abbiano proceduto al versamento degli importi dovuti, Il Responsabile o Funzionario all'uopo delegato ne dispone, senza ulteriore comunicazione ai familiari nei modi consentiti dalla legge, nel rispetto del principio di economicità, la tumulazione o la cremazione, ed eventuali successive traslazioni, in forma anonima e segreta.

Art. 44 Scadenza della concessione

Alla scadenza della concessione, il Comune rientra nella piena disponibilità del loculo o della celletta-ossario e provvede alla liberazione dei resti mortali, nonché al collocamento degli stessi in ossario comune o in campo comune (se non mineralizzati), sempre che il concessionario o agli aventi diritto individuati ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento, non richiedano di rinnovare la concessione ai sensi del precedente comma e che la medesima possa essere accolta.

Nel caso in cui non sia possibile rintracciare i familiari l'Amministrazione Comunale garantirà comunque la raccolta dei resti mortali e li manterrà a disposizione per un periodo di tempo di 5 anni; dopo di che saranno avviati all'ossario comune.

Se la salma non è completamente mineralizzata, si provvederà all'inumazione in campo comune per un congruo periodo di tempo.

Se nel periodo di tempo prefissato, venga rintracciato un familiare avente diritto, questi dovrà rimborsare all'Amministrazione Comunale le spese sostenute per la raccolta ed il deposito dei resti mortali.

Art. 45 Revoca per pubblica utilità

Le sepolture individuali, la cui concessione sia stata rilasciata anteriormente al 10/02/1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975 n. 803, conservano la durata stabilita nell'atto di concessione ai sensi delle norme generali e locali in vigore al momento della concessione, ovvero il carattere perpetuo qualora nell'atto di concessione non sia indicata una diversa durata.

Fermo restando quanto previsto all'articolo 92 del D.P.R. 285/1990, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o per mutamento della situazione di fatto non prevedibile all'adozione della concessione, determinata da una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero, il funzionario all'uopo delegato può revocare, previa deliberazione della Giunta Comunale di ricognizione e verifica della sussistenza dei suddetti presupposti, la concessione delle sepolture a tumulazione individuale sia a carattere temporaneo che a carattere perpetuo nel rispetto delle garanzie, indennizzo economico, e delle modalità previste dall'articolo 21 quinquies della legge 241/1990. In questo caso Le spese relative alla traslazione della salma, raccolta resti mortali, cassettoni ossario, servizi cimiteriali sono interamente a carico dell'Amministrazione Comunale.

Il valore dell'indennizzo economico in caso di revoca della concessione è stabilito nella misura di:

Sepulture concesse dopo il 10/02/1976:

Rimborso $= (50\% \text{ del prezzo vigente della concessione/durata della concessione in giorni}) * \text{periodo di rinuncia in giorni, vale a dire } R = (50\%PVC/D) * P_e$;

Sepulture concesse prima del 10/02/1976: Rimborso = 10% del valore della concessione per analoga sepoltura secondo le tariffe vigenti al momento della revoca.

Il rimborso sarà effettuato solo se il concessionario o avente titolo, avrà effettuato il dovuto pagamento del canone dei servizi cimiteriali.

L'Amministrazione Comunale dovrà dare congruo preavviso al concessionario od agli aventi diritto, se reperibili, mediante notifica da effettuarsi almeno 60 giorni prima, indicando la data presunta di traslazione della salma o dei resti mortali.

In caso di mancata reperibilità di tali familiari, la comunicazione s'intende effettuata mediante pubblicazione di avviso all'Albo Pretorio del Comune e a quello cimiteriale per 60 giorni, nonché il posizionamento di avviso sulla tomba stessa. Nel giorno indicato dagli avvisi, le operazioni verranno effettuate anche in assenza del concessionario o degli aventi diritto.

Art. 46 Collocazione di resti mortali in loculi

I loculi possono contenere un solo feretro; il diritto alla sepoltura è circoscritto alla persona per la quale venne fatta la concessione.

E' consentito su richiesta, degli aventi diritto nei loculi col feretro, resti mortali provenienti da esumazioni o estumulazioni o urne cinerarie, alle seguenti condizioni:

- a) le cassette ossario o le urne cinerarie sono collocabili nei limiti della capienza;
- b) i resti mortali possono essere inseriti col feretro, purché tra questi vi siano gradi di parentela entro il 3° grado o di affinità entro il 2° oppure siano stati conviventi di fatto (dimostrabile anagraficamente);
- c) ogni qualvolta si procederà all'apertura del loculo per l'inserimento dei resti mortali, il richiedente dovrà versare i diritti di apertura e muratura dell'avello stabiliti dall'Amministrazione Comunale;
- d) l'apertura dell'avello dovrà avvenire nel rispetto delle norme previste dal regolamento di igiene e senza pregiudizio per la salute pubblica, alla presenza del Responsabile dei Servizi Cimiteriali; le suddette tariffe, graveranno interamente sul richiedente.

Art. 47 Sistemazione del loculo o della celletta ossario

La sepoltura privata individuale per tumulazione in avelli o cellette ossario è concessa già completa di struttura a cura del Comune, il quale di norma la correda anche di lapide.

In mancanza di quest'ultima, il concessionario dovrà provvedere a proprie spese alla posa di una lapide del tipo prescritto entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di sepoltura. L'Amministrazione Comunale dovrà adottare diverse tariffe di concessione, tenendo conto di quanto suddetto. In caso di mancata apposizione della lapide da parte del concessionario entro i termini sopra previsti, verrà iniziata la procedura per la dichiarazione di decadenza del sepolcro di cui all'art. 49 del presente regolamento.

E' vietato applicare alla lapide mensole o davanzali sporgenti.

Ogni elemento ornamentale dovrà essere contenuto entro l'inquadratura della lapide stessa e non potrà avere, in ogni caso, una sporgenza superiore a cm. 15; non è consentito invadere in ogni modo lo spazio esistente tra le lapidi e tra le cappelle.

E' consentita l'applicazione di fotografie in materiale non disaggregabile dagli agenti atmosferici. E' facoltà del concessionario applicare alla lapide un portalamпада per illuminazione votiva; in tal caso sarà dovuto il pagamento di un canone annuale la cui tariffa è definita da apposito atto emanato dalla Giunta Comunale in vigore al momento della richiesta.

E' vietato l'impiego, quali portafiori, di oggetti non ritenuti decorosi (barattoli di recupero, vasi rotti, ecc.); il collocamento di piantine, fiori o sempreverdi è consentito, avendo però cura che non superino le altezze previste e che non invadano le tombe, i passaggi ed i manufatti attigui.

E' vietato, per motivi di sicurezza, collocare qualsiasi tipo di oggetto, fiori, piante ornamentali, ecc. nei corridoi e nei davanzali prospicienti le sepolture.

In caso di violazione di dette norme, Il Responsabile o Funzionario dell'uopo delegato dei cimitero potrà disporre l'immediata rimozione.

Ogni epigrafe dovrà contenere cognome e nome, data di nascita e di morte del defunto e le rituali espressioni brevi.

Le epigrafi deve essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in latino, ebraico o lingua straniera, purché seguite dalla relativa traduzione.

Il Comune si riserva la facoltà di determinare tipologie uniformi per le lapidi, le vaschette portafiori, come pure per l'installazione dei suddetti elementi o l'impianto di apposito servizio di illuminazione votiva.

Il funzionario all'uopo delegato, con proprio atto, può inibire che in determinati cimitero o per determinate tipologie di tumulazioni vengano installate vaschette portafiori o lumi votivi, quando per la particolarità delle soluzioni adottate, vi siano elementi per ritenere che ciò costituisca pericolo per il pubblico, per le cose o per il personale del cimitero.

Art. 48 Manutenzione del loculo o della celletta ossario

Il concessionario o gli aventi diritto hanno l'obbligo di mantenere per tutta la durata della concessione in solido e decoroso stato il sepolcro stesso.

La manutenzione comprende ogni intervento ordinario o straordinario nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritiene di prescrivere in quanto indispensabili per motivi di decoro, sicurezza ed igiene, che debbano essere effettuati sulla lapide (anche se fornita dal Comune) e sulle altri parti installate a cura del concessionario.

In difetto di tale dovere, il funzionario all'uopo delegato può, previa diffida, disporre l'immediata rimozione delle opere, nonché la decadenza di cui all'art. 49 del presente regolamento.

Art. 49 Decadenza della sepoltura privata individuale

La concessione , sia a carattere determinato che a carattere perpetuo, può essere dichiarata decaduta nei seguenti casi:

- a) quando il concessionario non provvede entro il termine stabilito dall'art. 47 del presente regolamento;
- b) quando venga accertata la violazione del divieto di cessione tra privati della sepoltura;
- c) quando la sepoltura risulta in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto.
- d) quando la sepoltura non viene occupata alla data del decesso della persona a cui è stata riservata la sepoltura.
- e) Quando il concessionario risulta moroso per il pagamento del canone per i servizi cimiteriali nei modi e nei termini previsti dalla legge.

Ogni qualvolta si renda necessario provvedere a dichiarazioni di decadenza nei casi sopraindicati, Il Responsabile o Funzionario dell'uopo delegato provvede a notificare agli interessati, se reperibili, l'avvio del relativo procedimento, diffidandoli a provvedere entro il termine di 30 giorni.

Copia della diffida viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune nonché all'Albo cimiteriale per 60 giorni, mentre un avviso deve essere collocato sulla tomba.

Decorsi 15 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione della diffida, ove non ricorrano circostanze tali da giustificare il protrarsi dei termini, verrà pronunciata la decadenza con provvedimento del funzionario all'uopo delegato.

Copia della deliberazione di decadenza verrà conservata agli atti dell'Ufficio Cimitero, corredata di tutte le ricerche esperite ed ogni altro atto ad essa attinente.

Pronunciata la decadenza, il Comune provvede all'esumazione o all'estumulazione della salma o dei resti mortali.

Le ossa raccolte devono essere depositate nell'ossario comune, salvo che sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

Nel caso previsto al 1° comma punto f), si seguirà la procedura prevista dall'art. 34 7° comma del presente regolamento.

Le salme che risultino indecomposte, sono trasferite in campo comune con le prescrizioni stabilite dall'art. 86 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Il loculo o la celletta-ossario ritorna nella piena disponibilità del Comune, il quale ne può disporre liberamente, secondo le necessità connesse con il servizio cimiteriale.

Nessun rimborso è dovuto dall'Amministrazione Comunale al concessionario od agli aventi diritto, in caso di dichiarazione di decadenza.

Art. 50 Rinuncia di sepoltura privata individuali, loculi e cellette ossario

La rinuncia della concessione di sepoltura privata, loculi o cellette ossario è ammessa in ogni tempo esclusivamente a favore del Comune.

E' considerata automatica in caso di estumulazione straordinaria per trasferimento della salma o dei resti mortali ad altra sede o altro tipo di sepoltura.

In caso di trasferimento di salma all'interno del cimitero le spese di traslazione saranno a carico del Concessionario.

E' previsto un rimborso, il valore dell'indennizzo economico in caso di rinuncia della concessione è stabilito nella misura di:

Sepulture concesse dopo il 10/02/1976:

Rimborso =(50% del prezzo vigente della concessione/durata della concessione in giorni)*periodo di rinuncia in giorni, vale a dire $R=(50\%PVC/D)*Pe$; - (D.D. n. 879 del 27/10/2017 - rimborsi) - (se il concessionario o avente titolo, abbia effettuato il dovuto pagamento del canone dei servizi cimiteriali).

Sepulture concesse prima del 10/02/1976: Rimborso = 10% del valore della concessione per analoga sepoltura secondo le tariffe vigenti al momento della revoca (se il concessionario o avente titolo, abbia effettuato il dovuto pagamento del canone dei servizi cimiteriali).

Art. 51 Rinuncia di concessione di tombe

In caso di rinuncia di concessione relative a tombe o cappelle gentilizie, sarà concesso ai familiari:

a) di raccogliere i resti mortali in cassetta e di ritumarli in celletta ossario per 10 anni, o di un loculo per più resti e relative cassette, o traslare la salma in un'altra sepoltura con stipulazione di contratto oneroso;

b) di raccogliere i resti mortali in cassetta, inserendola in loculo già occupato da altro feretro, come previsto dall'art. 46 del presente regolamento, con il pagamento delle spese previste per l'estumulazione e degli eventuali diritti di muratura.

Con cadenze semestrali l'Ente, previa istruttoria dell'ufficio cimitero, approverà l'elenco delle tombe di famiglia rese disponibili, che potranno essere concesse, ai primi richiedenti residenti e anche ai non residenti con una maggiorazione del 30% rispetto alle tariffe vigenti deliberate. La data di presentazione delle richieste verrà fissata dall'Ufficio cimiteriale a seguito della ricognitiva.

TITOLO X - TOMBE DI FAMIGLIA O DI COLLETTIVITA'

Art. 52 Domanda di concessione

Chiunque intenda ottenere una concessione di uso cimiteriale di una sepoltura a sistema di tumulazione per famiglie o collettività (tombe di famiglia e cappelle) è tenuto a presentare apposita domanda, debitamente compilata e sottoscritta in tutte le parti, all'Ufficio dei Servizi Cimiteriali presso il Comune di Poggio Bustone.

Il piano regolatore cimiteriale ne determina l'ubicazione, le misure delle aree, i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche in conformità alle norme del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e del presente regolamento.

Le concessioni di cui al primo comma sono a titolo oneroso e sono subordinate al pagamento, prima della stipulazione dell'atto, di una tariffa stabilita dall'Amministrazione Comunale, prima della stipulazione dell'atto.

Tutte le spese accessorie (bolli, registrazione, diritti, ecc.) gravano interamente sul concessionario.

Art. 53 Durata della concessione

La concessione di area per sepoltura di famiglia o di collettività, ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, è a tempo determinato e di durata non superiore a 40 anni, salvo rinnovo.

Il rinnovo può essere concesso dall'Amministrazione Comunale per ulteriori 30 anni tenuto conto dello stato della sepoltura esso può essere condizionato all'esecuzione di opere di manutenzione.

Il rilascio delle concessioni, il loro rinnovo ed eventuali operazioni cimiteriali sono vincolate al pagamento dei relativi canoni e/o tariffe.

Il concessionario e/o avente diritto ha la facoltà di richiedere all'atto del rilascio della concessione ovvero del rinnovo la rateizzazione dei rispettivi importi, previa presentazione della dichiarazione ISE/ISEE fino a € 10.000,00.

In caso di autorizzazione al piano di rateizzazione, rilasciata dal Responsabile competente area Ambiente e Sanità il richiedente è tenuto a rispettare i ratei alle scadenze prefissate. In caso di mancato pagamento Il Responsabile o Funzionario all'uopo delegato provvederà mediante formale diffida a sollecitare la regolarizzazione del debito. In difetto e, in caso di mancato pagamento di n. 3 ratei consecutivi, Il Responsabile o Funzionario all'uopo delegato è tenuto a darne pronta comunicazione al Responsabile competente che, valutata l'istruttoria, potrà dichiarare l'intervenuta decadenza della concessione per mancata osservanza degli obblighi assunti dal richiedente.

Art. 54 Modalità di concessione

La concessione di aree per la costruzione di tombe di famiglia dovrà, di norma, trovare spazio nelle aree identificate dal piano regolatore cimiteriale.

La concessione verrà concessa con provvedimento del Responsabile o Funzionario all'uopo delegato.

La concessione non è commerciabile, trasferibile o comunque cedibile per atti "inter vivos" o per disposizioni testamentarie.

La concessione deve risultare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1350 del Codice Civile, da contratto da stipularsi per opera del Il Responsabile o Funzionario all'uopo delegato; solo con la stipula dell'atto la concessione s'intende perfezionata.

Il contratto deve contenere gli elementi per l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima, nonché le norme che regolano il diritto d'uso; in particolare deve indicare:

a) la natura della concessione e la sua identificazione;

- b) il numero dei posti salma realizzabili;
- c) la durata;
- d) il/i concessionario/i o, nel caso di Enti o collettività, il rappresentante legale protempore;
- e) le salme destinate ad essere accolte o i criteri per la loro individuazione;
- f) l'eventuale restrizione o ampliamento del diritto d'uso;
- g) l'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- h) gli obblighi e gli oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza
- i) eventuale piano di rateizzazione degli importi

Nell'atto di concessione possono stabilirsi particolari norme tecniche relative alla costruzione in rapporto all'area e all'opera da costruire.

Art. 55 Progetto Costruzione Termini – Limiti

La concessione di area per la costruzione di tomba di famiglia o di collettività è subordinata alla presentazione di un progetto che deve essere approvato dal Responsabile o Funzionario dell'uopo delegato.

L'esecuzione delle opere deve avvenire, a pena di decadenza, entro 24 mesi dalla data di stipulazione dell'atto di concessione.

Qualora l'area non si renda ancora disponibile, il termine di 24 mesi decorrerà dalla data di consegna dell'area stessa.

Per motivi da valutare, Il Responsabile o Funzionario dell'uopo delegato può concedere, alla scadenza predetta e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa.

Il numero dei loculi che si possono costruire è pari a quello previsto per analoga area, per manufatto e tipologia, costruito dall'Amministrazione Comunale.

La struttura delle opere deve essere conforme alle disposizioni contenute nel D.P.R. 10.09.1990 n. 285 ed in particolare deve essere assicurata l'impermeabilità dei loculi ai liquidi ed ai gas.

Le sepolture private di cui sopra non devono avere alcuna comunicazione con l'esterno del cimitero.

La sepoltura non potrà essere utilizzata se non sia intervenuto l'atto di collaudo da parte del Direttore dei Lavori le cui spese gravano sul concessionario ai sensi delle norme vigenti in materia edilizia.

Eventuali danni alla proprietà comunale o privata fanno interamente carico al concessionario che ne risponde in solido con il costruttore e con il direttore dei lavori.

Art. 56 – Rinunce Subentri

I concessionari possono dichiarare, nei modi e nelle forme stabilite dalla legge, la loro rinuncia personale per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura.

In tal caso la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto nei confronti dei concessionari residuali.

La divisione, l'individuazione di separate quote e la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

Con scrittura privata autenticata o con atto pubblico, depositato agli atti del Comune, più concessionari di un'unica tomba di famiglia possono regolare i propri rapporti interni, fermo restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

Il titolare di una concessione che si trasferisce, deve tenere aggiornato il proprio indirizzo presso l'apposito ufficio, che ne tiene nota nel fascicolo della sepoltura.

L'ente o la collettività concessionari hanno l'obbligo di comunicare qualsiasi variazione del rappresentante legale o del suo recapito.

Se più sono i titolari della concessione, questi entro 30 giorni, devono designare uno fra essi che assuma verso il Comune l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla stessa, ferma restando la responsabilità solidale di tutti i titolari; in difetto degli interessati provvederà Il Responsabile o Funzionario dell'uopo delegato.

In caso di decesso del concessionario, i discendenti legittimi e le altre persone aventi titolo, sono tenute a darne comunicazione entro 30 giorni dalla data di morte, indicando contestualmente gli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

I nominativi degli aventi diritto possono essere comprovati da atto notorio o da dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Decorsi 3 mesi senza che gli interessati abbiano provveduto alla comunicazione di aggiornamento di cui al comma precedente, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.

La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 66 del presente regolamento, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionario.

L'Ente o la collettività si considera estinto quanto non siano state lasciate disposizioni per curare la manutenzione della sepoltura.

Decorsi 30 anni dalla data dell'ultima sepoltura a tumulazione o 10 anni da quella ad inumazione, nel caso di famiglia o collettività estinta, il Comune provvede alla dichiarazione della decadenza.

Art. 57 Doveri in ordine alla manutenzione

Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti a provvedere per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione sia ordinaria che straordinaria della sepoltura e delle opere relative; devono eseguire restauri od opere che l'Amministrazione Comunale ritiene indispensabili o anche solo opportuni per motivi di decoro, sicurezza ed igiene e rimuovere eventuali abusi. In caso di inadempienza a tali obblighi, si potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione di opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme e di resti mortali, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse.

Risultando lo stato di abbandono e di incuria si provvederà alla dichiarazione di decadenza.

E' fatto obbligo ai familiari dei defunti accolti in tombe di famiglia o di collettività, di lasciare libera tutta l'area dei corridoi ed i passaggi da vasi, oggetti ed ornamenti di ogni genere anche aerei per consentire il passaggio del pubblico e del personale di servizio, nonché la libera circolazione dei montafereetri e delle scale di servizio.

Il concessionario o gli aventi diritto dovranno provvedere a proprie spese alla posa della lapide entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di sepoltura.

In caso di mancata apposizione della lapide da parte del concessionario entro i termini sopra previsti, verrà iniziata la procedura per la dichiarazione di decadenza del sepolcro di cui all'art. del presente regolamento.

E' vietato applicare alla lapide mensole o davanzali sporgenti.

Ogni elemento ornamentale dovrà essere contenuto entro l'inquadratura della lapide stessa e non potrà avere, in ogni caso, una sporgenza superiore a cm. 15.

E' consentita l'applicazione di fotografie in materiale non disaggregabile dagli agenti atmosferici. E' facoltà del concessionario applicare alla lapide un portalamпада per illuminazione votiva; in tal caso sarà dovuto il pagamento di un canone annuale.

E' vietato l'impiego, quali portafiori, di oggetti non ritenuti decorosi (barattoli di recupero, vasi rotti, ecc.); il collocamento di piantine, fiori o sempreverdi è consentito, avendo però cura che non superino le altezze previste e che non invadano le tombe, i passaggi ed i manufatti attigui. In caso di violazione di dette norme, Il Responsabile o Funzionario dell'uopo delegato dei cimitero potrà disporre l'immediata rimozione.

Ogni epigrafe dovrà contenere cognome e nome, data di nascita e di morte del defunto e le rituali espressioni brevi.

Le epigrafi deve essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in latino, ebraico o lingua straniera, purché seguite dalla relativa traduzione.

In esse si possono anche ricordare defunti, aventi diritto, sepolti altrove o i cui resti siano già stati depositati nell'ossario o nel cinerario comune.

Il Comune si riserva la facoltà di determinare tipologie uniformi per le lapidi, le vaschette portafiori, i caratteri delle epigrafi, come pure per l'installazione dei suddetti elementi o l'impianto di apposito servizio di illuminazione votiva.

Il Responsabile o Funzionario all'uopo delegato con proprio atto, può inibire che per determinate tipologie di tumulazioni vengano installate vaschette portafiori o lumi votivi, quando per la particolarità delle soluzioni adottate, vi siano elementi per ritenere che ciò costituisca pericolo per il pubblico, per le cose o per il personale del cimitero.

Art. 58 Aveni diritto

Il diritto d'uso della sepoltura di famiglia s'intende riservato alla persona del concessionario, al proprio coniuge ed a persone a lui legate da vincoli di parentela e di affinità nelle linee e nei gradi stabiliti dagli art. 74 e seguenti del Codice Civile, nonché ai coniugi dei discendenti jure sanguinis in linea retta, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione o nel testamento del primo concessionario.

Il computo dei gradi di parentela ed affinità indicati nel Codice Civile (parenti entro il 6° grado ed affini entro il 3°), ai fini della determinazione del diritto d'uso, viene sempre effettuato con riferimento al primo concessionario.

Il diritto d'uso della sepoltura di famiglia può essere autorizzato, con provvedimento del Responsabile o del Funzionario all'uopo delegato, anche al convivente di fatto del coniuge o del di lui discendente in linea retta, purché tale fatto sia comprovato da adeguata documentazione anagrafica (stato di famiglia, ecc.).

Il diritto d'uso della sepoltura di famiglia è autorizzato, con apposito provvedimento del Responsabile o del Funzionario all'uopo delegato, per salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari, così come stabilito dal D.P.R. 10.09.1990 n. 285 art. 93 2° comma.

Tali persone devono essere indicate nell'atto di concessione altrimenti, qualora vi siano più titolari, per concessione o per successione, l'autorizzazione è subordinata al consenso scritto di tutti i medesimi.

La valutazione della particolare benemeritenza è demandata al Responsabile o al Funzionario all'uopo delegato.

Rimangono tassativamente escluse dal diritto d'uso della sepoltura di famiglia tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

Nelle concessioni a collettività il diritto d'uso è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino a completamento della capienza del sepolcro, tenendo conto di quanto eventualmente stabilito nello Statuto dell'ente stesso.

Art. 59 Ammissione in sepoltura di famiglia e di collettività

Nella rispettiva sepoltura di famiglia sono ammesse le salme ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultino avere diritto, secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non abbiano manifestato intenzione contraria, sempre che il concessionario non li abbia esclusi nell'atto di concessione o per testamento.

Se il concessionario è un ente o una comunità, sono ammessi alla sepoltura i rispettivi membri, ai sensi dello statuto relativo.

Di volta in volta dovrà essere presentata al Responsabile o Funzionario all'uopo delegato formale richiesta di ammissione in sepoltura privata di famiglia o di collettività.

L'ammissione è subordinata alla verifica del diritto di accesso.

Nessun atto inerente al diritto di sepoltura è permesso ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto del richiedente, oppure sia stata fatta opposizione da parte degli aventi diritto.

Il richiedente deve provare il suo diritto o rimuovere l'opposizione.

Le controversie tra titolari di diritti sono comunque di competenza del giudice ordinario.

Per quanto possibile il Comune si impegna a mantenere lo stato di fatto, in attesa di un accordo tra le parti o di un provvedimento giudiziario passato in giudicato.

Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del fondatore, il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari jure sanguinis, è dato dall'ordine di premorienza.

Nella sepoltura non possono essere accolte salme in numero superiore ai loculi autorizzati, tenendo conto del possibile avvicendamento previsto dai successivi artt. 68 e 69.

Per l'eventuale concessione di deposito provvisorio si richiama quanto stabilito nel precedente art. 30.

Il richiedente dovrà versare i diritti di apertura e muratura dell'avello stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

Art. 60 Collocazione di resti mortali nei loculi

I loculi possono contenere un solo feretro.

E' consentito a chi ne facesse richiesta, come indicato nella Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993, collocare nei loculi, col feretro, resti mortali provenienti da esumazioni o estumulazioni o urne cinerarie alle seguenti condizioni:

a) le cassette ossario o le urne cinerarie sono collocabili nei limiti della capienza e comunque per un numero minimo di quattro per ogni loculo;

b) i resti mortali possono essere inseriti col feretro, purché aventi diritto all'ammissione nella sepoltura di famiglia;

c) il richiedente dovrà versare un importo pari ad un decimo di quello stabilito per la concessione di celletta ossario;

d) ogni qualvolta si procederà all'apertura del loculo per l'inserimento dei resti mortali, il richiedente dovrà versare i diritti di apertura e muratura dell'avello stabiliti dall'Amministrazione Comunale;

d) l'apertura dell'avello dovrà avvenire nel rispetto delle norme previste dal regolamento di igiene e senza pregiudizio per la salute pubblica, alla presenza delle Autorità Sanitarie e le tariffe regionali, previste in materia, graveranno interamente sul richiedente.

Possono essere accolte nel loculo solo cassette o urne cinerarie fino a capienza fisica del sepolcro; in tal caso, ogni qualvolta si procederà ad apertura per la collocazione, sarà dovuto il pagamento dei diritti di cui al 2° comma punti c d) e).

Art. 61 Rinuncia a favore del Comune

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di accettare, salvo che sia iniziata la procedura di decadenza, la rinuncia della concessione di aree libere (sepulture) quando:

a) non siano state eseguite opere sul terreno stesso o in corso d'opera.

b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o sia comunque libera da salme, ceneri o resti.

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di accettare, salvo decadenza, la rinuncia di concessione di aree con totali o parziali costruzioni, quando il concessionario dichiara espressamente che non intende portare a termine la costruzione.

Egli ha diritto al recupero di eventuali opere in soprassuolo, da effettuarsi non oltre 30 giorni dalla data di rinuncia.

Il concessionario può rinunciare a diritti d'uso inerenti la sepoltura di famiglia o di collettività, già completata a favore del Comune.

Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali applicherà, le modalità e le condizioni, a cui verrà

accettata la retrocessione.

Art. 62 Decadenza

La concessione di sepoltura di famiglia o di collettività può essere soggetta a decadenza nei seguenti casi:

- a) inosservanza dei termini per la costruzione stabiliti nell'art. 61;
- b) mancata apposizione della lapide come previsto dall'art. 65;
- c) inadempienza ai doveri di manutenzione, indicati nell'art. 64;
- d) mancata indicazione del referente in caso di morte del concessionario ai sensi dell'art. 63 comma 3°;
- e) estinzione della famiglia nei modi di cui all'art. 63 comma 5°
- f) abbandono per incuria o morte degli aventi diritto.
- g) Quando il concessionari risulta moroso per il pagamento del canone per i servizi cimiteriali.

Ogni qualvolta si renda necessario provvedere a dichiarazioni di decadenza nei casi indicati di cui ai punti a) b) c), Il Responsabile o Funzionario all'uopo delegato provvede a notificare agli interessati, se reperibili, l'avvio del relativo procedimento, diffidandoli a provvedere entro il termine di 30 giorni.

Copia della diffida viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune nonché all'Albo cimiteriale per 60 giorni, mentre un avviso deve essere collocato sulla tomba.

Decorso il suddetto verrà pronunciata la decadenza con provvedimento del Responsabile o del Funzionario all'uopo delegato.

Nei casi di cui ai punti d) e) f) la diffida viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, all'Albo cimiteriale per 6 mesi, con avviso collocato sulla tomba di famiglia o di collettività.

Decorso il suddetto termine verrà pronunciata la dichiarazione di decadenza con provvedimento del Responsabile o del Funzionario all'uopo delegato.

Copia della deliberazione di decadenza verrà conservata agli atti dell'Ufficio Cimitero, corredata di tutte le ricerche esperite ed ogni altro atto ad essa attinente.

Ai fini della trasparenza degli atti della Pubblica Amministrazione, trova piena applicazione la Legge 07.08.1990 n. 241.

Pronunciata la decadenza, il Comune provvede all'esumazione o all'estumulazione della salma o dei resti mortali.

Le ossa raccolte devono essere depositate nell'ossario comune, salvo che sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

Le salme che risultino indecomposte, sono trasferite in campo comune con le prescrizioni stabilite dall'art. 86 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Concretizzandosi la concessione in un mero diritto d'uso, verrà applicato l'istituto dell'accessione, poiché i cimitero sono soggetti al regime dei beni demaniali ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 824 del Codice Civile.

L'Amministrazione Comunale disporrà quindi per la demolizione o per il restauro delle opere, a seconda di quanto richiesto dallo stato delle cose ed avrà libertà di concessione delle stesse a chiunque ne faccia richiesta.

In presenza di costruzione totale o parziale, la tariffa di concessione di area per sepoltura di famiglia o di collettività, dovrà essere determinata maggiorando quella vigente di una percentuale stabilita con relazione dell'Ufficio Tecnico Comunale. che terrà conto del valore della costruzione stessa.

Nessun rimborso è dovuto dall'Amministrazione Comunale al concessionario od agli aventi diritto, in caso di dichiarazione di decadenza.

Art. 63 Revoca per pubblica utilità

Le sepolture di famiglia o di collettività, la cui concessione sia stata rilasciata anteriormente al 10/02/1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975 n. 803, conservano la durata stabilita nell'atto di concessione ai sensi delle norme generali e locali in vigore al momento della concessione, ovvero il carattere perpetuo qualora nell'atto di concessione non sia indicata una diversa durata.

Per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o per mutamento della situazione di fatto non prevedibile all'adozione della concessione determinata dalla verifica di una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero il Responsabile o il Funzionario all'uopo delegato, può revocare, previa deliberazione della Giunta Comunale di ricognizione e verifica della sussistenza dei suddetti presupposti la concessione delle sepolture di famiglia o di collettività sia a carattere temporaneo che a carattere perpetuo nel rispetto delle garanzie, indennizzo economico, e delle modalità previste dall'articolo 21 *quinques* della legge 241/1990 e ss.mm.ii., fermo restando la disciplina di cui all'articolo 92 del D.P.R. 285/1990. In questo caso Le spese relative alla traslazione delle salme; raccolta resti mortali, cassetta ossario, servizi cimiteriali sono interamente a carico dell'Amministrazione Comunale.

Il valore dell'indennizzo economico in caso di revoca della concessione è stabilito nella misura del 20% del valore della concessione per analoga sepoltura secondo le tariffe vigenti al momento della revoca.

L'Amministrazione Comunale dovrà dare congruo preavviso al concessionario od agli aventi diritto, se reperibili, mediante notifica da effettuarsi almeno 60 giorni prima, indicando la data presunta di traslazione delle salme o dei resti mortali.

In caso di mancata reperibilità di tali familiari, la comunicazione s'intende effettuata mediante pubblicazione di avviso all'Albo Pretorio del Comune e a quello cimiteriale per 60 giorni, nonché il posizionamento di avviso sulle sepolture. Nel giorno indicato dagli avvisi, le operazioni verranno effettuate anche in assenza del concessionario o degli aventi diritto.

Art. 64 Fascicoli per le sepolture

Per ogni sepoltura di famiglia o collettività deve essere istituito apposito fascicolo, tenuto dall'Ufficio Servizi Cimiteriali, nel quale sono registrati i dati relativi alla concessione, alla costruzione delle opere, ai seppellimenti, alle estumulazioni ed alle successioni, al referente, ecc.

Art. 65 Morte del concessionario.

In caso di decesso del concessionario, i discendenti legittimi e le altre persone aventi titolo, sono tenute a darne comunicazione entro 30 giorni dalla data di morte, indicando contestualmente gli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune. I nominativi degli aventi diritto possono essere comprovati da atto notorio o da dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Decorsi 3 mesi senza che gli interessati abbiano provveduto alla comunicazione di aggiornamento di cui al comma precedente, Il Responsabile o Funzionario all'uopo delegato provvederà mediante diffida a richiedere ed a sollecitare la regolarizzazione della posizione con l'indicazione del referente/nuovo concessionario convocando gli eventuali aventi diritto rintracciati dall'Ufficio entro un termine. In difetto e, in caso di inerzia,

il Responsabile o il Funzionario all'uopo delegato potrà dichiarare l'intervenuta decadenza della concessione per mancata osservanza delle obbligazioni.

Nei casi di comprovata estinzione della famiglia, quando non vi siano aventi diritto in vita che possano assumere la qualità di concessionario, ovvero nei casi di estinzione dell'Ente o di collettività, quando non siano state lasciate disposizioni per la gestione della sepoltura, decorsi 30 anni dalla dell'ultima sepoltura a tumulazione o 10 da quella ad inumazione, nel caso di famiglia o collettività estinta, Il Responsabile o Funzionario all'uopo delegato provvederà alla dichiarazione di decadenza.

Art. 66 Estinzione della concessione.

Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ovvero con la soppressione del Cimitero.

TITOLO XI - POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO

Art. 67 Orario

I cimitero comunali sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco, che deve essere affisso al loro ingresso.

La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso dell'ufficio comunale preposto, da rilasciarsi per sporadiche esigenze e comprovati gravi motivi.

In caso di particolari situazioni ambientali, Il Responsabile o Funzionario all'uopo delegato può disporre la chiusura anticipata, dopo che siano stati esauriti eventuali trasporti o cerimonie funebri.

Art. 68 Divieto di ingresso

E' vietato l'ingresso:

- a) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con la tipologia del luogo;
- b) alle persone in massa non a seguito di funerale, cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;
- c) ai minori, se non accompagnati da persona adulta;
- d) a chiunque, quando il Sindaco ne ravvisi la necessità, per motivi di ordine pubblico, polizia mortuaria o di disciplina interna.

Chiunque tenesse, nell'interno dei cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza diffidato ad uscire immediatamente e quando ne fosse il caso segnalato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 69 Circolazione di veicoli

Nei cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi.

Non è ammessa la circolazione di veicoli privati all'interno dei cimitero.

Ai disabili, alle persone con gravi motivi di salute o di età avanzata, l'Ufficio Cimitero può concedere il permesso di visitare le tombe di familiari, servendosi di mezzi di trasporto; parimenti può autorizzare la circolazione di veicoli di servizio e delle imprese addette al cimitero.

L'Ufficio medesimo fissa nei casi suddetti i percorsi e gli orari a cui attenersi.

Art. 70 Riti Religiosi

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri o a commemorazione, sia per singolo defunto che per la collettività di tutte le confessioni religiose che non sono in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.

Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Sindaco.

E' ammessa la presenza all'interno del perimetro cimiteriale di bande, gruppi musicali, corali o singoli artisti durante lo svolgimento dei riti di cui al 1° comma, nel rispetto della particolarità del luogo.

Art. 71 Divieti speciali

Nel Cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la sacralità del luogo e la sua destinazione.

In particolare è vietato:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, danzare, parlare ad alta voce;
- b) introdurre biciclette animali, cose irriverenti o indecorose;
- c) rimuovere da sepolture altrui fiori, piante, ornamenti, lapidi od oggetti votivi;
- d) collocare ed abbandonare fiori, rifiuti o altri oggetti nei viali, nei corridoi o comunque al di fuori degli appositi contenitori;
- e) asportare dal Cimitero oggetti senza autorizzazione del Responsabile o Funzionario dell'uopo delegato;
- f) calpestare le aiuole e le sepolture, sedere sulle sepolture o scrivere su di esse, camminare al di fuori dei viali;
- g) disturbare i visitatori, in qualsiasi modo e soprattutto con l'offerta di servizi od oggetti;
- h) distribuire volantini, raccogliere petizioni, attuare azioni di pubblicità a favore di ditte private aventi scopo di lucro;
- i) fotografare o filmare i cortei funebri o opere cimiteriali se non con il consenso del Comune;
- l) eseguire lavori sulle sepolture senza autorizzazione del Comune;
- m) chiedere elemosina, fare questue o raccolte di fondi salvo non sia intervenuta autorizzazione scritta del Sindaco;
- n) assistere alle esumazioni ed estumulazioni di salme di persone estranee o nei casi in cui ciò sia altrimenti vietato;
- o) coltivare piante o altre essenze vegetali; sono ammesse, se a decoro delle sepolture, ma devono presentare caratteristiche di lieve radicazione.

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

TITOLO XII PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

Art. 72 Attività cimiteriale

Il Comune ha facoltà di svolgere l'attività cimiteriale mediante personale alle proprie dipendenze oppure con affidamento di tale servizio a terzi nei modi e nelle forme stabilite dalla normativa vigente.

Restano comunque salve le competenze degli uffici di cui all'articolo successivo.

Art. 73 Ufficio Cimitero ed Ufficio Tecnico . Compiti

Al cimitero ed ai servizi funebri sono preposti i seguenti uffici:

- Ufficio di Stato Civile
- Ufficio Tecnico
- Ufficio cimiteriale

All'Ufficio di Stato Civile spettano le seguenti competenze:

- emissione di autorizzazioni alla cremazione;
- emissione decreti.
- emissione della documentazione inerente al trasporto di salme o di resti mortali.

All'Ufficio Tecnico Comunale competono:

- sorveglianza sulle costruzioni, escluse le private, sullo stato conservazione e sulla manutenzione delle opere e degli edifici, siano essi Comunali o di privati, concessionari e appaltatori in rapporto alle norme dei regolamenti ed ai relativi permessi.

All'Ufficio Cimiteriale spettano le seguenti competenze:

- assegnazione di aree per costruzione di tombe di famiglia o di collettività,
- emissione dei permessi di seppellimento,
- assegnazione di sepolture individuali per inumazione, tumulazione di salme o di resti mortali,
- controllo del diritto d'accesso a tombe di famiglia o di collettività,
- disbrigo della ricerche, della documentazione inerente alle esumazioni ed alle estumulazioni, rinunce, decadenze o revoche per pubblica utilità.
- coordinamento e vigilanza del personale addetto ai cimitero,
- predisposizione, controllo su eventuale svolgimento del servizio cimiteriale con affidamento a terzi, nei modi e nelle forme stabilite dalla legge.
- vigilanza sui cantieri, viali, spazi, ecc. dei cimitero comunali,
- vigilanza e disbrigo pratiche relative allo smaltimento dei rifiuti cimiteriali (lapidei, speciali, ecc.),
- Il personale addetto attende a tutta l'attività esecutiva ed amministrativa del cimitero e dei servizi funebri in conformità alle norme contenute nel D.P.R. 10.09.1990 n. 285, del presente regolamento ed ogni disposizione di legge, istruzioni, circolari.

Art. 74 Il Funzionario o l'Addetto all'uopo delegato

Il Responsabile o Funzionario dell'uopo delegato è indicato da apposito atto del Responsabile d'Area, con il quale sono anche stabilite le sue competenze, ed eventualmente sovrintende alle operazioni cimiteriali anche nel caso esse fossero espletate da Ditta appaltatrice esterna.

Il Funzionario o l'addetto all'uopo delegato è tenuto, inoltre, a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Responsabile d'Area, chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dal Codice Penale e quant'altro opportuno per l'ottimale conduzione del cimitero civico.

E' tenuto, altresì, a segnalare al Responsabile d'Area eventuali danneggiamenti effettuati da terzi anche se ignoti, ai danni di cose e strutture cimiteriali.

Il medesimo cura altresì:

il rispetto dell'orario di apertura e di chiusura dei cimitero;

la vigilanza del personale autorizzato per i lavori, dei veicoli e dei materiali, controllandone l'autorizzazione;

la vigilanza e la custodia di tutto il materiale e gli attrezzi posti a servizio dei cimitero.

Art. 75 Obblighi e divieti per il personale dei cimitero

Il personale addetto ai cimitero, oltre ai compiti propri delle rispettive attribuzioni e mansioni indicate nella pianta organica, alla collaborazione generale per il buon ordine e la disciplina dei servizi, è tenuto:

- a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico,
- a mantenere un abbigliamento decoroso e consono alla caratteristica del luogo,
- a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

In particolare, il personale addetto ai cimitero deve:

a) tenere in stato di decenza e pulito da ogni erba i cimitero, le loro adiacenze e le immediate

strade di accesso;

b) tenere costantemente puliti i viali, spargendovi materiale adatto, all'uopo fornito dal Comune ed effettuare lo sgombrò della neve dal suolo viabile, avvalendosi anche dell'aiuto di mezzi ausiliari se ciò è conciliabile con la specialità del servizio;

c) coltivare le piante, le siepi ed i fiori collocati all'interno dei cimitero, le loro adiacenze e lungo le strade di accesso;

d) effettuare lavori di piccola manutenzione;

e) ritirare l'autorizzazione rilasciata dal Sindaco al trasporto ed al seppellimento della salma e dei resti mortali;

f) prestarsi all'estrazione dal carro funebre dei feretri, all'ingresso del cimitero ed al loro trasporto alla camera mortuaria, al luogo prescelto per l'inumazione o la tumulazione; verificare che i feretri presentino le caratteristiche stabilite dal D.P.R. 10.09.1990 n. 285;

g) scavare le fosse occorrenti per le inumazioni; calare il feretro nella stessa, avendo la massima cura, rispetto o decenza; riempirle a seppellimento avvenuto;

h) mantenere i cumuli di terra sovrastanti le sepolture in campo comune nella debita forma per lo scolo delle acque piovane;

i) predisporre l'apertura e la chiusura degli avelli e delle cellette ossario per la tumulazione di salme o resti mortali;

j) provvedere alle esumazioni ed alle estumulazioni ordinarie e straordinarie;

k) coadiuvare gli incaricati delle eventuali autopsie in occasione di esumazioni o estumulazioni

l) ordinate dall'Autorità Giudiziaria;

m) sorvegliare i cadaveri deposti nella camera mortuaria;

n) prestarsi alla disinfezione nelle abitazioni, luoghi ed oggetti infetti, previo ordine

o) dell'Amministrazione Comunale;

p) tenere costantemente aggiornata la numerazione delle tombe del campo comune;

q) vigilare affinché non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi all'interno dei cimitero e nelle loro adiacenze nonché i visitatori si conformino alle prescrizioni regolamentari;

r) vietare il collocamento di croci, lapidi e l'esecuzione di qualsiasi lavoro, senza il permesso dell'Ufficio addetto al servizio.

Al personale suddetto è vietato:

a) eseguire, all'interno dei Cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia durante l'orario di lavoro, sia al di fuori di esso, anche a titolo gratuito;

b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;

c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai Cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;

d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, e di pubblicità comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei Cimitero che all'esterno: esempio agenzia funebre;

e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute e recuperate nei Cimitero.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

Nessuna compartecipazione spetta al personale a diritti e proventi per i servizi prestati, che sono propri del Comune.

La gestione dei servizi cimiteriali è incompatibile con l'esercizio delle attività funebri nell'ambito dei cimiteri comunali. Nei casi di affidamento esterno del servizio, le ditte partecipanti alla gara di appalto e la ditta vincitrice non potranno avere sul territorio, nel raggio di 30 km del Cimitero civico, alcuna sede legale e/o operativa.

Art. 76 Estensione di compiti ed obblighi alla ditta affidataria

In caso di affidamento dei servizi cimiteriali a terzi, nei modi e nelle forme stabilite dalla legge, essi sono tenuti, per quanto possibile e se non diversamente stabilito, agli obblighi ed ai divieti di cui al presente TITOLO XII.

TITOLO XIII ESECUZIONE DI LAVORI PRIVATI ALL'INTERNO DEL CIMITERO

Art. 77 - Titolo abilitativo per la esecuzione dei lavori.

Per l'esecuzione di opere edilizie di qualsiasi natura, che non siano di competenza del Comune, i concessionari interessati debbono avvalersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta nel rispetto delle procedure stabilite dal presente Titolo.

I concessionari che intendano eseguire attività edilizie, di qualsiasi natura, presso l'area assegnatagli in concessione, dovranno acquisire, preventivamente alla esecuzione dei lavori, il necessario titolo abilitativo, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa in materia edilizia.

Ai fini della definizione degli interventi edilizi, si fa riferimento a quanto stabilito dall'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii. ("*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*").

Qualora fosse necessario, il Concessionario dovrà ottenere l'autorizzazione alla estumulazione degli eventuali feretri o resti mortali presenti nella sepoltura interessata dai lavori, per allocare gli stessi, temporaneamente e per il tempo strettamente necessario alla esecuzione dei lavori, presso il deposito comunale, secondo quanto stabilito dall'art. 41 del presente regolamento.

Art. 78 - Apposizione cippi, croci e piccole lapidi nel campo di inumazione.

Per la apposizione di cippi, croci e lapidi di piccole dimensioni nel campo di inumazione, il Concessionario dovrà dare preventiva comunicazione all'Ufficio Cimiteriale del Comune, mediante la compilazione integrale e la sottoscrizione del relativo modulo, con cui, contestualmente, richiederà l'autorizzazione all'accesso al Cimitero per la Ditta incaricata, che verrà concessa secondo le modalità stabilite nell'art. 85.

Per quanto riguarda le caratteristiche di cippi, croci e lapidi di piccole dimensioni nel campo di inumazione, si rimanda a quanto stabilito nel precedente art. 28 del presente Regolamento.

Art. 79 - Interventi di manutenzione ordinaria.

Nel rispetto delle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche e di sicurezza, gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii., potranno essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo.

A titolo esemplificativo, sono ricompresi nella fattispecie della manutenzione ordinaria di cui al presente articolo, gli interventi rivolti alla sola sostituzione di elementi architettonici e di rifinitura lesionati, (montaggio/smontaggio lapidi, accessori) la ditta accreditata presso l'Ufficio Servizi Cimiteriali potrà richiedere l'autorizzazione ai lavori anche via email, con risposta entro 2 giorni lavorativi con delega dei familiari o aventi diritto dopo il pagamento degli eventuali diritti di servizi cimiteriali, che non assolvano a funzioni statiche, con altri aventi le stesse caratteristiche per dimensioni, materiali e tecniche costruttive.

Per la esecuzione di tali interventi il Concessionario dovrà procedere secondo quanto indicato nell'art. precedente.

In nessun caso il presente articolo potrà essere applicato per la esecuzione di intervento su parti strutturali.

Art. 80 Interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo.

Nel rispetto delle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche e di sicurezza, la esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, come meglio definiti dall'art. 3, comma 1, lett. b) e c), sono soggetti a S.C.I.A. edilizia ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii.

Rientrano nella manutenzione straordinaria anche gli interventi di ampliamento delle tombe esistenti.

Il Concessionario, prima di presentare la S.C.I.A. edilizia, dovrà richiedere ed ottenere, dal competente Ufficio Comunale dei Servizi Cimiteriali, il parere favorevole sotto il profilo manutentivo e gestionale sull'intervento da realizzare, allegando la documentazione necessaria ad esprimere detto parere.

Ai fini dell'ottenimento del parere, i. concessionario dovrà produrre all'Ufficio Cimiteriale:

- n. 3 copie dell'elaborato grafico progettuale delle opere da realizzare, riportante;
- planimetria del cimitero con evidenza della ubicazione della sepoltura assegnata in concessione e interessata dai lavori;
- qualora per la esecuzione dei lavori si intendessero utilizzare spazi comuni adiacenti l'area di lavoro: planimetria quotata di tali spazi, con la espressa specificazione del loro utilizzo, che, in ogni caso, dovrà essere conforme a quanto stabilito al successivo art. 90;
- grafici quotati riportanti lo stato dei luoghi ante e *post operam*, dove siano chiaramente riportate ed evidenziate le demolizioni e le ricostruzioni da eseguire;
- documentazione fotografica (a colori) dello stato dei luoghi interessati dai lavori e, ove richiesto, degli spazi comuni adiacenti l'area di lavoro da utilizzare durante la esecuzione dei lavori;
- relazione tecnico illustrativa nella quale venga specificato l'intervento edilizio da realizzare;

Ove la sepoltura interessata dai lavori fosse vincolata per legge, il Concessionario, prima di presentare la S.C.I.A. edilizia al competente ufficio tecnico comunale, dovrà richiedere ed ottenere, tutti gli atti di assenso, comunque denominati, da parte degli Enti preposti alla tutela del vincolo.

Depositata la S.C.I.A. edilizia, e comunque, dalla data di efficacia della S.C.I.A., il Concessionario (o la Ditta incaricata dei lavori per conto del Concessionario), potrà richiedere l'accesso all'interno del Cimitero per eseguire i lavori, secondo quanto stabilito dall'art. 85, compilando integralmente e sottoscrivendo la relativa richiesta .

Art. 81 - Sicurezza del cantiere.

Ai fini dell'applicazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il Concessionario dell'area cimiteriale, in qualità di Committente/Responsabile dei Lavori, dovrà porre in atto tutte le attività di propria competenza, in conformità a quanto stabilito dal D. Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.

Art. 82 - Fine lavori ed agibilità.

Ultimati i lavori di cui alla S.C.I.A. edilizia, il Concessionario, per il tramite del tecnico incaricato della Direzione dei Lavori, darà comunicazione di fine lavori sia all'Ufficio Tecnico Sezione Edilizia, facendo riferimento al relativo titolo abilitativo, sia all'Ufficio Cimiteriale.

Nella comunicazione di fine lavori il tecnico dovrà asseverare la conformità delle opere realizzate al progetto allegato alla SCIA e nel contempo l'agibilità della sepoltura.

In carenza dell'asseverazione del tecnico il Comune non potrà concedere alcuna autorizzazione alla tumulazione.

Per gli interventi di cui ai precedenti artt. 88 e 89, la comunicazione di fine lavori sarà trasmessa dalla Ditta esecutrice.

Art. 83 - Autorizzazione all'accesso di mezzi d'opera all'interno del Cimitero.

E' negato tassativamente l'accesso a mezzi di qualsiasi tipo se non preventivamente ed espressamente autorizzati secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.

I concessionari che abbiano conseguito il titolo abilitativo per la esecuzione di interventi edilizi sulle sepolture private all'interno del Cimitero Comunale (art. 79), ovvero che abbiano depositato il Modulo di Comunicazione Inizio lavori (art. 82), devono preventivamente all'accesso dei mezzi d'opera all'interno del Cimitero, inoltrare, all'Ufficio Comunale dei Servizi Cimiteriali, la apposita richiesta di autorizzazione, compilando integralmente e sottoscrivendo il modello messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale .

La richiesta può essere inoltrata anche dalla Ditta, qualora fosse già incaricata della esecuzione dei lavori.

Sull'autorizzazione all'accesso saranno riportati espressamente i dati identificativi sia degli operai che dei mezzi d'opera autorizzati ad entrare:

OPERAI: Nome, Cognome, Luogo e data di nascita

MEZZI: nr. di targa e modello.

Gli operatori dovranno essere muniti di cartellino identificativo sul quale saranno riportati, ben visibili:

nome, cognome, luogo e data di nascita e qualifica dell'operatore;

estremi identificativi della ditta per la quale l'operatore sta lavorando;

I mezzi autorizzati all'accesso dovranno:

- essere muniti di idonea assicurazione R.C.
- essere muniti di idonea revisione ai sensi del vigente Codice della Strada, nonché di tutti le certificazioni necessarie per mezzi ed attrezzature speciali quali: gru, bracci ecc.

In ogni caso, i soggetti autorizzati all'accesso al Cimitero, per la esecuzione di lavori di qualsiasi natura, dovranno scrupolosamente attenersi alle regole comportamentali di cui all'art. 13 del presente regolamento.

L'Amministrazione Comunale, per il tramite degli uffici preposti, ove fosse necessario, può insindacabilmente condizionare l'autorizzazione all'accesso secondo modalità e tempi compatibili con la manutenzione e la gestione generale del Cimitero.

Per motivi legati allo svolgimento delle attività di manutenzione e/o gestione del Cimitero, l'Amministrazione si riserva l'insindacabile facoltà di sospendere temporaneamente, ovvero di revocare l'autorizzazione all'accesso al Cimitero, senza con ciò che il concessionario committente dei lavori, o la ditta esecutrice, possano accampare alcun diritto di sorta.

Art. 84 Deposito cauzionale.

La Ditta autorizzata, per accedere al Cimitero ed eseguire interventi edilizi di qualsiasi natura ed entità, dovrà costituire un deposito cauzionale infruttifero di € 300,00.-, mediante versamento alla Tesoreria Comunale.

Nel caso in cui la Ditta autorizzata dovesse arrecare un danno di qualsiasi entità ad un bene pubblico e/o privato ubicato nel Cimitero, la stessa è tenuta a comunicarlo immediatamente al Responsabile del Cimitero. Quest'ultimo, nell'ambito della propria attività di vigilanza, può accertare di sua iniziativa l'avvenuto danneggiamento.

Se il danno interessa un bene pubblico si opererà nel seguente modo:

- a) Il Funzionario o l'addetto all'uopo delegato darà formale comunicazione dell'accaduto all'Ufficio Manutenzione del Comune;
- b) lo stesso Funzionario o l'addetto all'uopo delegato emetterà un ordine di servizio nei confronti della Ditta che ha causato il danno, trasmesso per conoscenza al concessionario committente

della Ditta stessa e all'Ufficio Manutenzione del Comune, nel quale:

1. sarà ordinato di procedere al ripristino della cosa danneggiata, concedendo un termine temporale congruo per ottemperare;
2. sarà ordinato di sospendere i lavori privati in corso di esecuzione fino al ripristino della cosa danneggiata;
3. alla scadenza del termine assegnato nell'ordine di servizio, Il Funzionario o l'addetto all'uopo delegato procederà all'accertamento dell'ottemperanza mediante redazione di apposito rapportino, che verrà trasmesso all'Ufficio Manutenzioni. Qualora venga accertata la inottemperanza all'ordine di servizio, Il Funzionario o l'addetto all'uopo delegato darà notizia all'Ufficio Comunale delle Manutenzioni che provvederà in danno al ripristino, utilizzando la somma depositata a titolo di cauzione. Il deposito cauzionale avrà natura risarcitoria solo nel caso in cui l'importo delle forniture e delle opere per ripristinare il danno provocato sia inferiore a €300,00. Nel caso in cui il danno fosse superiore a tale somma il Comune chiederà il risarcimento attivando ogni forma di recupero delle somme occorrenti, anche nei confronti del Committente/Concessionario;
4. Qualora avvenga nel frattempo il cambio della Ditta esecutrice dei lavori, prima di dare ripresa ai lavori privati dovrà in ogni caso essere ripristinato il danno causato. A tal fine resta inteso che il Concessionario/Committente è responsabile in solido dei danni ai beni pubblici causati dalla Ditta, da egli stesso incaricata, che ha causato il danno.

Se il danno interessa un bene privato, Il Funzionario o l'addetto all'uopo delegato darà formale comunicazione dell'accaduto al concessionario della sepoltura interessata dal danno. Resta inteso che questa Amministrazione, in ogni caso, è esonerata da qualsiasi eventuale richiesta di risarcimento e/o ripristino della cosa danneggiata, da parte del privato, rimettendo ogni eventuale responsabilità in capo ai rapporti privatistici intercorrenti tra la Ditta ed il Concessionario/Committente.

La restituzione della cauzione avverrà a fine lavori, dopo la comunicazione di fine lavori ed agibilità di cui al precedente art. 84, nonché dopo l'attestazione di svincolo rilasciata dal Responsabile del Cimitero. A tal fine, dopo la comunicazione di fine lavori Il Funzionario o l'addetto all'uopo delegato, prima di rilasciare il proprio nulla osta allo svincolo del deposito cauzionale, verificherà:

- l'assenza di danni, imputabili alla Ditta, a tombe, sepolture o strutture cimiteriali in genere;
- la pulizia del cantiere da materiali di risulta o da attrezzature e materiali vari;
- la completa pulizia degli spazi comuni eventualmente occupati ai sensi dell'art. 89 del presente regolamento.

Ai fini dello svincolo del deposito la Ditta dovrà consegnare copia del formulario previsto dalla vigente normativa in materia di rifiuti, dal quale si evinca chiaramente la identificazione del rifiuto prodotto durante la esecuzione dei lavori all'interno del Cimitero, nonché il centro di conferimento dello stesso.

Qualora la Ditta esecutrice, previa espressa autorizzazione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali, abbia utilizzato acqua e/o energia elettrica con allacci temporanei agli impianti del Cimitero, al momento dello svincolo sarà operata una trattenuta forfetaria pari a e € 50,00, per il rimborso dei detti consumi relativi a tutta la durata dei lavori.

Le somme trattenute a titolo di rimborso saranno introitate nel bilancio comunale per far fronte alle spese di consumo delle utenze cimiteriali.

Art. 85 - Gestione dei rifiuti.

La Ditta rimane unica responsabile della gestione dei rifiuti, di qualsiasi natura, prodotti durante la esecuzione dei lavori all'interno del Cimitero, che dovranno obbligatoriamente essere avviati allo smaltimento in impianti autorizzati, a cura e spese della Ditta stessa.

E' assolutamente vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi genere e natura all'interno del Cimitero, nonché smaltire gli stessi nei raccoglitori e nei cassoni riservati alla raccolta dei rifiuti urbani.

La Ditta dovrà provvedere quotidianamente, con proprio personale, alla pulizia sia dell'area interessata dai lavori, sia degli spazi comuni adiacenti, eventualmente utilizzati previa autorizzazione, procedendo allo smaltimento dei rifiuti prodotti in conformità alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..

Il deposito temporaneo di rifiuti, detriti, materiali da costruzione e similari sarà consentito solo e non oltre il tempo strettamente necessario e, comunque, non oltre la fine della giornata lavorativa.

Art. 86 - Ritrovamenti durante l'esecuzione dei lavori.

La Ditta che durante la esecuzione dei lavori di scavo dovesse rinvenire resti mortali e/o reperti di interesse storico-artistico, è tenuta a sospendere immediatamente qualsiasi lavorazione e a dare immediata comunicazione al Funzionario o l'addetto all'uopo delegato.

I lavori saranno sospesi temporaneamente e comunque fino alla risoluzione della criticità rilevata.

Art. 87 - Introduzione nel Cimitero di materiali e loro deposito.

La Ditta esecutrice, potrà introdurre i materiali necessari alla esecuzione dei lavori, in quantità ragionevoli e comunque per l'approvvigionamento quotidiano del cantiere considerato il divieto assoluto di eseguire, all'interno delle aree cimiteriali, attività disgrossamento dei materiali da costruzione, la Ditta potrà introdurre nel Cimitero esclusivamente elementi finiti (lapidi, cornici ed elementi architettonici in genere) unicamente per porli in opera.

Durante le ore di fermo del cantiere e nei periodi in cui l'attività lavorativa del cantiere è sospesa, è assolutamente vietato lo stoccaggio nelle aree di cantiere di materiali infiammabili, esplodenti e che comunque possano, anche potenzialmente, costituire pericolo per la incolumità e la salute pubblica.

Art. 88 - Utilizzazione di spazi comuni adiacenti l'area di lavoro.

Per una migliore conduzione dei lavori, la Ditta, previo ottenimento di espressa autorizzazione del Comune, potrà utilizzare spazi comuni adiacenti l'area di lavoro.

Tale utilizzo potrà essere richiesto già dettagliando l'area nell'ambito del progetto relativo ai lavori da realizzare, ovvero in corso d'opera, fornendo all'Ufficio cimiteriale idonea planimetria ubicativa dell'area, riportante chiaramente i dati metrici di ingombro dell'area e l'utilizzo della stessa.

L'area utilizzata dovrà essere idoneamente recintata, in modo che ne sia inibito qualsiasi accesso all'interno da persone estranee ai lavori. La stessa dovrà essere chiusa quotidianamente e resa inaccessibile nelle ore e nei periodi in cui il cantiere resta fermo.

In nessuno caso l'utilizzo di spazi comuni adiacenti l'area di lavoro potrà arrecare intralcio, né pericolo per la circolazione pedonale e/o di altri mezzi.

Durante le ore di fermo del cantiere e nei periodi in cui l'attività lavorativa del cantiere è sospesa, è assolutamente vietato stoccare nelle aree di cui al presente articolo materiali infiammabili, esplodenti e che comunque possano, anche potenzialmente, costituire pericolo per la incolumità e la salute pubblica.

A fine lavori, l'area interessata dalla occupazione dovrà essere completamente sgomberata, ripulita e riportata alle condizioni antecedenti l'occupazione stessa.

E' assolutamente vietato occupare aree e spazi pubblici senza la preventiva ed espressa autorizzazione da parte dell'Ufficio cimiteriale.

Per motivi legati alla manutenzione e/o gestione del Cimitero, l'Amministrazione si riserva l'insindacabile facoltà di sospendere temporaneamente, ovvero di revocare l'autorizzazione all'utilizzo spazi comuni adiacenti l'area di lavoro.

Art. 89 - Vigilanza sulle autorizzazioni all'accesso.

Il Funzionario o l'addetto all'uopo delegato è il soggetto deputato alla regolamentazione degli accessi dei mezzi d'opera all'interno del Cimitero.

I conducenti dei mezzi autorizzati all'accesso dovranno scrupolosamente osservare le prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, nonché tutte le indicazioni eventualmente impartite dal Funzionario o dall'addetto all'uopo delegato.

Una copia dell'autorizzazione dovrà essere sempre conservata a bordo del mezzo che accede al Cimitero e, a semplice richiesta del personale addetto, deve essere esibita per permettere allo stesso qualsiasi eventuale controllo.

Il mezzo sul quale non sia conservata copia dell'autorizzazione all'accesso, anche se autorizzato, non potrà accedere all'interno del Cimitero.

Art. 90 - Orario di lavoro.

L'orario di lavoro per le Ditte autorizzate all'accesso al Cimitero per la esecuzione di lavori è in ogni caso compatibile con gli orari di apertura e chiusura del Cimitero.

L'Amministrazione Comunale, per il tramite degli uffici preposti, ove fosse necessario, può insindacabilmente condizionare l'orario delle attività lavorative da svolgere nel Cimitero, per esigenze legate alla gestione ed alla manutenzione del Cimitero stesso, senza con ciò che il concessionario committente dei lavori, o la ditta esecutrice, possano accampare alcun diritto di sorta.

Art. 91 - Periodi di sospensione dei lavori.

In occasione della Ricorrenza dei Defunti, dal 28/10 al 5/11 viene sospesa ogni qualsiasi attività lavorativa all'interno del Cimitero.

In tale periodo le Ditte devono sospendere ogni attività lavorativa in essere e provvedere in tempo utile, quindi entro il 28/10, alla pulizia ed alla revisione della recinzione delle aree di cantiere di propria pertinenza e degli spazi comuni eventualmente utilizzati ai sensi del precedente art. 98, nonché alla sistemazione dei materiali ivi giacenti, nel rispetto anche di quanto stabilito al precedente art. 3.

In nessun caso, nel periodo di cui al comma precedente, le Ditte autorizzate alla esecuzione di lavori possono lasciare materiali ed attrezzature di qualsiasi genere all'esterno delle recinzioni di cantiere delle aree di propria pertinenza.

Tutti i materiali e le attrezzature devono essere ubicati interamente all'interno del perimetro di cantiere; nessun materiale e/o attrezzatura potrà aggettare al di sopra della recinzione di cantiere verso l'esterno.

TITOLO XIV - IMPRESE E POMPE FUNEBRI

Art. 92 Funzioni - Licenza.

Le imprese di pompe funebri, a richiesta di avente diritto, possono:

- fornire feretri e gli accessori relativi;
- occuparsi della salma;
- effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.

Le imprese di cui al comma precedente, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art.115 del T.U. della Legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.

Art. 93 - Divieti.

E' fatto divieto alle imprese:

- di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari e per altri motivi privati.

TITOLO XV - NORME TRANSITORIE E FINALI**Art. 94 - Imposta di bollo**

Tutti i documenti derivanti dall'applicazione della presente normativa devono essere in regola con le vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo.

Art. 95 - Decorrenza.

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi giorni 15 dalla pubblicazione nell'Albo on line del Comune di Poggio Bustone.

ALLEGATO TECNICO

EDILIZIA CIMITERIALE PRIVATA NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Ufficio edilizia privata cimiteriale

L'Ufficio Edilizia Privata Cimiteriale si occupa dell'Istruttoria e successivo rilascio delle Autorizzazioni, ai sensi del vigente D.P.R. 285/90 e del Regolamento C.le, relative ad interventi di:

- 1. Manutenzione ordinaria rivolti all'esecuzione di opere di carattere minore mirati alla riparazione ed al mantenimento in efficienza del manufatto (apposizione di cippi, epigrafi, simboli religiosi arredo e pulizia ecc...).
- 2. Manutenzione straordinaria rivolti all'esecuzione di interventi mirati al restauro conservativo, rinnovamento e sostituzione di alcune parti del manufatto,
- 3. Ampliamenti o nuove costruzioni rivolti alla realizzazione di edicole funerarie, tombe a terra, monumenti.

Si precisa che gli interventi, qualora apportino rilevanti modifiche all'aspetto esteriore dei manufatti, sono sottoposti alla valutazione della Commissione di Qualità e Garanzia per le opere cimiteriali.

Le opere di edilizia cimiteriale dovranno essere conformi, oltre alle norme di seguito riportate, anche alle vigenti normative e disposizioni di legge in materia sismica ed igienico sanitaria.

Art. 1 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ED ALLEGATI DI CORREDO .

Modalità di presentazione delle domande

1) Le domande intese ad ottenere le prescritte autorizzazioni per la realizzazione di opere di edilizia cimiteriale (loculi, edicole, sarcofagi, ampliamenti e nuove costruzioni per la realizzazione di edicole funerarie, tombe a terra, monumenti o ampliamenti delle stesse.

Allegati di corredo.

Si allega alla presente:

- Titolo giuridico sul sepolcro (titolarità ed estremi della concessione) o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 relativa alla titolarità del sepolcro, **pena la decadenza della concessione stessa;**
- N. 3 Elaborati grafici completi di planimetria generale del cimitero in scala 1:500, planimetria del lotto su cui verrà realizzata l'opera, con ampia area circostante, in scala 1:200, piante prospetti e sezioni in scala adeguata e debitamente quotati;
- Relazione tecnica di dettaglio che descriva lo stato dei luoghi, gli eventuali interventi che si intendono realizzare in particolare per quanto concerne la tipologia d'intervento (tecnica costruttiva, di restauro etc.etc.) ed i materiali impiegati;
- Dichiarazione relativa alla direzione dei lavori, a firma di tecnico abilitato, con relativa dichiarazione di responsabilità;
- Documentazione fotografica del lotto e dell'area circostante;
- Dichiarazione d'impegno, da parte del concessionario, a curare l'attuazione, sotto la propria esclusiva responsabilità di quanto contemplato dalla vigente normativa in materia di sicurezza;
- Elenco delle salme tumulate, con relative date di nascita e di morte, ed elenco delle salme che possono essere accolte nel sepolcro;
- Copia di un documento di identità in corso di validità;
- Piano di Sicurezza Coordinato;
- DURC dell'impresa esecutrice dei lavori;
- Ricevuta di versamento dei diritti di segreteria.

- Attestato di avvenuto deposito presso la Regione Lazio – Direzione Regionale Infrastrutture e Politiche Abitative – Genio Civile – Servizio Genio Civile Di Rieti, come da Regolamento regionale 13 Luglio 2016 n. 14 e da art. 93 e 94 del D.P.R. 380/2001

2) Manutenzione straordinaria rivolta all'esecuzione di interventi mirati al restauro conservativo, rinnovamento e sostituzione di alcune parti del manufatto,

Allegati di corredo.

Alle istanze di cui al punto precedente, dovranno essere allegati i documenti e gli elaborati di seguito elencati che tuttavia potranno, su richiesta dell'Ufficio Cimiteriale essere integrati da ulteriori documenti, a seconda dei casi specifici:

- I Parere sanitario preventivo della AUSL (se richiesto);
- II Titolo giuridico sul sepolcro (titolarità ed estremi della concessione);
- III Elaborato grafico completo di planimetria generale del cimitero in scala 1:500, planimetria del lotto sul quale verrà realizzata l'opera, con ampia area circostante in scala 1:200, piante, prospetti e sezione, debitamente quotati.
- IV Relazione tecnica di dettaglio, che descriva lo stato attuale degli elementi sepolcrali, architettonici, decorativi, per le iscrizioni, le eventuali manomissioni, gli elementi di degrado e la specifica delle modalità costruttive e dei materiali da impiegarsi;
- V Dichiarazione relativa alla direzione dei lavori a firma di un tecnico abilitato con relativa dichiarazione di responsabilità;
- VI Documentazione fotografica dettagliata del lotto e dell'area circostante;
- VII Elenco delle salme tumulate con relative date di nascita e di morte e il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro;
- VII. Dichiarazione da parte del concessionario il quale si impegna a curare l'attuazione, sotto la propria esclusiva responsabilità di tutti i provvedimenti e l'adozione di cautela atti a evitare, nell'esecuzione, infortuni sul lavoro anche in applicazione della vigente norma di legge e del piano operativo di sicurezza coordinato (D.Lgs.626/94);

E' vietata ogni tumulazione o modifica delle tombe sarcofagi edicole ecc. difformi dalle condizioni di cui al presente articolo.

Art. 2. NORME GENERALI

Al fine di preservare il carattere storico e architettonico del cimitero, dovranno essere rispettate le seguenti norme:

- a) Obbligo di carattere dimensionale, nei ripristini dovrà essere rispettato l'ingombro originale e le lapidi e i decori originali. Eventuali deroghe potranno essere concesse per la parte a terra e relativa copertura quando vi siano esigenze funzionali dietro autorizzazione dell'Ufficio e pagamento della relativa tariffa.
- b) Modalità di esecuzione , tipologie, materiali Nella parte più antica del Cimitero e comunque in ogni altra parte cimiteriale esterna, caratterizzata in prevalenza da tombe che, per materiali utilizzati e stile architettonico, formano un insieme riconoscibile e caratterizzante, è fatto divieto, in mancanza di specifica autorizzazione di demolizione, anche parziale dell'esistente. E' vietato l'intervento di ristrutturazione e demolizione anche parziale, del sepolcro, salvo che sia indispensabile ai fini del restauro del recupero della forma storica, le cancellazioni e le obliteratezioni delle intestazioni, delle scritte e delle effigi, la eliminazione degli elementi architettonici e di decoro. Gli interventi possono essere effettuati solo previa approvazione comunale del progetto e sempre che i materiali e gli interventi siano conformi ai principi di conservazione storica ed architettonica e delle norme igieniche e al piano regolatore cimiteriale (quando redatto).
In quest'area, fortemente connotata anche cromaticamente, è fatto obbligo di utilizzare materiali esistenti quali, travertino romano, marmo bianco di Carrara, Calacatta. Sono ammessi materiali naturali con colorazione analoga. Si esclude l'uso di materiali granitici, se non per parti marginali e facendo particolare attenzione all'aspetto coloristico generale, che non deve essere alterato.

- c) Modalità di esecuzione lavori di unificazioni lapidi dei loculi, è vietata l'esecuzione di lavori di unificazioni lapidi dei loculi se non espressamente previste dal progetto esecutivo dell'opera.
Nella zona cimiteriale antecedente l'anno 2000, a causa dei danni sinora arrecati, è fatto divieto di eseguire lavori di unificazioni lapidi.
E' fatto divieto di effettuare modifiche o demolizioni anche parziali della struttura.

Art.3 NORME GENERALI PER CAMPO DI INUMAZIONE

- a) Nei campi di inumazione posti nella parte nuova del cimitero è ammessa la sola lapide a cura e spese del richiedente (provvederà l'Amministrazione per le salme di persone indigenti od appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei famigliari) le realizzazioni devono essere conformi alle prescrizioni tecniche così come approvate dal Responsabile dell'Area LL.PP. con determina dirigenziale n. 226/LL.PP. 04/07/2003;
E' fatto assoluto divieto di porre ulteriori lastre, oggetti e manufatti in genere ad eccezione della sola luce votiva (istallata dal Servizio Comunale competente).
- b) Nei campi di inumazione nella parte storica è ammessa la sola posa dei un simbolo lapideo, non eccedente in alcuna delle seguenti dimensioni: altezza cm.80, larghezza cm.60, profondità cm.10; uniche pietre ammesse travertino romano e marmo di carrara.
E' fatto assoluto divieto di porre ulteriori lastre, oggetti e manufatti in genere ad eccezione della sola luce votiva (istallata dal Servizio Comunale competente).

Decorso il termine previsto dalla data di inumazione, al momento dell'esumazione, le lapidi, le croci i cippi e altri segni funebri strettamente personali posti sulle fosse, qualora non vengano ritirati a proprie cure e spese dagli interessati, passano di proprietà dell'Amministrazione.